



PROVINCIA DI BRESCIA

Registro atti dirigenziali – progressivo N.

3586

AREA AMBIENTE
 SETTORE AMBIENTE, ATTIVITÀ ESTRATTIVE, RIFIUTI ED ENERGIA

OGGETTO: Ditta F.lli Piali Snc di Piali Piero Giorgio, Roberto & C. con sede legale in Via Puccini 4 nel comune di Pian Camuno (BS).

Art. 208 del d.lgs. 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i. .Rinnovo dell'autorizzazione n. 3720 del 22/12/05 e s.m.i. ed approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di varianti nell'insediamento ubicato in comune di Pian Camuno - Via Puccini 28. per l'esercizio di:

- operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3, R4, R5) di rifiuti speciali pericolosi/non pericolosi;
- smaltimento (D15) dei rifiuti speciali pericolosi/non pericolosi;
- messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi/ non pericolosi decadenti dall'attività.

IL DIRETTORE
 (Dott. Riccardo M. Davini)



RICHIAMATI:

- il decreto del Presidente della Provincia n. 84 del 31/12/2009 di conferimento al sottoscritto dell'incarico di coordinamento e direzione dell'Area Ambiente e di direzione del Servizio Aria e Rumore, del Settore Raccordo delle Funzioni di Sviluppo Territoriale e del Settore Ambiente, Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia;
- il T.U.E.L. approvato con d.lgs. n. 267 del 18/08/00, che all'art. 107 individua le funzioni e le responsabilità dei dirigenti;

VISTI:

- il d.d.g. del 7 gennaio 1998, n. 36;
- la l.r. 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i.;
- la d.g.p. 24 aprile 2004, n. 50;
- il d.m. 06 settembre 1994;
- la d.g.r. 19 novembre 2004, n. VII/19461;
- il d.lgs. 25 luglio 2005, n. 151;
- il d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 s.m.i.;
- i regolamenti regionali del 24 marzo 2006, n. 3 e n. 4;
- la d.g.r. 28 maggio 2008, n. 7366;
- la legge 30 dicembre 2008, n. 210;
- la d.g.r. 28 settembre 2009, n. 010222;
- la d.g.r. 21 ottobre 2009, n. 10360;
- la d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619;





PREMESSO che la ditta F.lli Piali Snc di Piali Piero Giorgio, Roberto & C. 01850920982 con sede legale in Via Puccini, 4 nel comune di Pian Camuno, è titolare di:

- autorizzazione 3720 del 22/12/2005 avente per oggetto: "Art. 28 del d.lgs 22/97. Ditta F.lli Piali s.n.c. di Piali P. Giorgio, Roberto & C Rinnovo della d.g.r. n. 1495 del 06/10/00 all'esercizio delle operazioni di recupero (R4, R13) di rifiuti non pericolosi, di messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti non pericolosi/pericolosi decadenti dal trattamento presso l'impianto sito in Pian Camuno (BS) via Puccini, 28";
- autorizzazione 2785 del 29/09/2006 avente per oggetto: "Autorizzazione alla ditta F.lli Piali s.n.c. di Piali P. Giorgio, Roberto & C. per la realizzazione dell'adeguamento del sistema di raccolta e trattamento delle acque meteoriche di dilavamento dell'impianto sito in comune di Pian Camuno (BS), via Puccini, 28, autorizzato con determinazione dirigenziale della Provincia di Brescia n 3720 del 22/12/05.";
- autorizzazione 234 del 29/01/2007 di: "Modifica della determinazione dirigenziale n. 3720 del 22/12/05 della ditta F.lli Piali s.n.c. di Piali P. Giorgio, Roberto & C";

RILEVATO che la ditta F.lli Piali Snc di Piali Piero Giorgio, Roberto & C. codice fiscale/p.iva 01850920982 ha presentato istanza in data 20/04/09, registrata al P.G. prov. in data 29/04/2009 con il n. 56719, tendente ad ottenere "l'approvazione del progetto e l'autorizzazione alla realizzazione di variante sostanziale all'impianto sito in comune di Pian Camuno, via Puccini, 28, già autorizzato con provvedimento n. 3720 del 22/12/05, nonché all'esercizio di operazioni di messa in riserva/recupero (R13-R4), di messa in riserva e deposito preliminare (D15) di rifiuti pericolosi, nonché l'attività di smaltimento/recupero (R13-D15) dei rifiuti decadenti dal trattamento, ai sensi dell'art. 208 comma 20 del d.lgs 03 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;"

L'istanza presentata dalla ditta è comprensiva della documentazione relativamente:

- alle emissioni in atmosfera;
- allo scarico delle acque di prima pioggia negli strati superficiali del sottosuolo;

L'istanza è stata integrata e modificata con la seguente documentazione:

- nota del 22/04/2010, registrata al P.G. provinciale con il n. 48825 in data 26/04/2010;
- nota del 19/05/2010, registrata al P.G. provinciale con il n. 65027 in data 31/05/2010;
- nota del 02/08/2010, registrata al P.G. provinciale con il n. 94153 in data 11/08/2010;

PRESO ATTO che le varianti e le modifiche richieste consistono in:

1. integrazione di nuovi codici CER;
2. inserimento di nuove operazione per alcuni rifiuti per i quali la ditta risulta essere già autorizzata;
3. aumento del quantitativo di messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso destinati a operazioni di recupero;
4. nuova redistribuzione degli spazi interni al perimetro dell'impianto alla gestione dei rifiuti, delle MPS e delle aree di lavorazione; in particolare le superfici esterne realizzate in massetto di calcestruzzo con spolvero al quarzo, saranno adibite al deposito delle materie prime secondarie derivanti dal ciclo di recupero ed alla messa in riserva in cumuli e/o cassoni dei rifiuti in ingresso;
5. integrazione dell'operazione D15 per alcune tipologie di rifiuti;
6. inserimento di nuovi codici Cer riconducibili ai rifiuti RAEE;

TENUTO CONTO che l'area interessata dall'impianto è individuata catastalmente al Foglio: n. 1R- Mapp: n. 154, 6088, 6089, 6090, 6091 e che la destinazione urbanistica risulta in zona "D2 ambiti industriali e artigianali esistenti e di completamento" - "Parzialmente spazi di sosta e parcheggio" - "Parzialmente rispetto dell'abitato e verde di connessione tra territorio agricolo ed edificato". Il sito è idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto, così come previsto dalla d.g.r n. VIII/10360 del 21.10.2009;

VISTO l'atto Dirigenziale della Provincia di Brescia n. 2122 del 30/06/2009 avente ad oggetto: "ditta F.lli Piali Snc. autorizzazione paesaggistica ai sensi degli artt 146 e 159 del d lgs n 42 del 22 01 2004 e smi per lo stoccaggio di materiale in cumuli ed in cassoni su parte del piazzale di pertinenza dall'attività di trattamento rifiuti sita in via Puccini nel comune di Pian Camuno";

PRESO ATTO che il comune di Pian Camuno ha trasmesso con nota prot. n. 3714 del 13/06/2010, registrata al P.G. provincia con il n. 110291 del 15/09/2009, l'attestazione di pubblicazione all'Albo pretorio



dell'istanza in argomento, unitamente alla relata, per il periodo necessario senza opposizioni od eccezioni di sorta, come risulta dai relativi referti (in atti);

CONSIDERATO che la ditta ha presentato istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA e che con nota del 06/09/2010 prot. n. 100122, la Provincia ha comunicato che per l'impianto in argomento non è necessario l'espletamento della procedura di VIA;

VISTO che nel corso della conferenza di servizio della ditta ha chiesto il rinnovo dell'atto dirigenziale n. 3720 del 22/12/05 e s.m.i.

RICHIAMATE la conferenze di servizi tenutesi in data 26/11/09 (verbali in atto) nel corso della quale la ditta ha chiesto il rinnovo dell'atto dirigenziale n. 3720 del 22/12/05 e s.m.i. e le risultanze della conferenza di servizi del 03/06/2010 (verbali in atti) a conclusione della quale gli Enti presenti hanno espresso parere favorevole all'istanza della ditta in premessa richiamata, con condizioni e prescrizioni che vengono riportate nel presente atto;

PRESO ATTO che:

- il dipartimento di prevenzione dell'ASL Vallecamonica-Sebino Sede di Breno, presente alle conferenze di servizio soprarichiamate, ha trasmesso con nota prot. n. 20531 del 15/07/2010, registrata al P.G. provinciale con il n. 84169 del 15/07/2010 il protocollo di bonifica dei materiali contenenti amianto esprimendo parere favorevole;
- la Comunità Montana di Valle Camonica con nota prot. n. 8059 del 22/06/2010, registrata al P.G. provinciale con il n. 74654 del 23/06/2010, ha espresso parere favorevole al rilascio dell'autorizzazione;

RILEVATO CHE:

- con nota del 30/06/2010 il Servizio Aria e Rumore ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative alle emissioni prodotte dall'impianto, che risulta inserito nella Sezione "C" (EMISSIONI) dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;
- con nota del 22/09/2010 l'Ufficio Acque ha trasmesso il documento con le proprie valutazioni istruttorie contenente le condizioni e prescrizioni relative agli scarichi delle acque di prima pioggia negli strati superficiali del sottosuolo, che risulta inserito nella Sezione "D (ACQUA)" dell'allegato tecnico, che è parte integrante e sostanziale del presente atto;

VISTA la relazione tecnico-amministrativa del competente ufficio del Settore Ambiente, Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia (in atti) dalla quale risulta che:

- le caratteristiche dell'impianto e le operazioni ivi effettuate, nonché i tipi ed i quantitativi dei rifiuti sottoposti a operazioni di:
 - di messa in riserva (R13) e recupero (R3, R4, R5) di rifiuti speciali pericolosi/non pericolosi;
 - smaltimento (D15) dei rifiuti speciali pericolosi/non pericolosi;
 - messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) di rifiuti speciali pericolosi/ non pericolosi decadenti dall'attività,
 sono riportati nell'allegato tecnico Sezione "B (RIFIUTI)" e nell'elaborato grafico allegato, pervenuto con nota registrata al P.G. provinciale n 94153 dell'11/08/2010 che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- l'istruttoria tecnico-amministrativa si è conclusa con valutazione favorevole fermo restando le prescrizioni riportate nell'allegato tecnico soprarichiamato;

DETERMINATO, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **135.958,24 (Euro centotrentacinquemila.novecentocinquantotto/24)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia relativo a:

- messa in riserva (R13) di 4.571 mc di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso/uscita da avviare al recupero entro 6 mesi dall'accettazione pari a ----- € 80.733,00
- messa in riserva (R13) di 205 mc di rifiuti speciali pericolosi in ingresso da avviare al recupero entro 6 mesi dall'accettazione pari a ----- € 7.241,63
- deposito preliminare (D15) di 35 mc di rifiuti speciali pericolosi da destinare a operazioni di smaltimento presso altri impianti pari a ----- € 12.363,75
- messa in riserva (R13)/deposito preliminare (D15) di 25 mc di rifiuti speciali pericolosi/non € 8.831,25



pericolosi decadenti dall'attività di trattamento pari a -----	
messa in riserva (R13)/deposito preliminare (D15) di 0,5 mc di rifiuti speciali pericolosi (oli) con cloro organico > 2% pari a -----	€ 5.593,23
- trattamento (R3, R4, R5) di un quantitativo annuo di 10.000 t/a di rifiuti speciali non pericolosi/pericolosi destinati a recupero pari a-----	€ 21.195,38

STABILITO che la garanzia finanziaria dovrà essere presentata **entro 30 gg.** dalla data di comunicazione del presente provvedimento e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;

VISTA la proposta del responsabile del procedimento;

RITENUTO che gli esiti istruttori e le risultanze della Conferenza di servizi consentano l'assunzione del provvedimento di rinnovo dell'autorizzazione n. 3720 del 22/12/05 e s.m.i. alla ditta F.Ili Piali Snc di Piali Piero Giorgio, Roberto & C. e di approvazione del progetto e autorizzazione alla realizzazione di varianti nell'insediamento ubicato in comune di Pian Camuno - via Puccini, 28. secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato tecnico A, Sezione "B (RIFIUTI)", Sezione "C (EMISSIONI)", Sezione "D (ACQUA)" Sezione "E (PIANO DI MONITORAGGIO)" "Sezione F (PIANO DI BONIFICA AMIANTO)" e nell'elaborato grafico, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;

DISPONE

- di rinnovare l'autorizzazione n. 3720 del 22/12/05 e s.m.i. alla ditta F.Ili Piali Snc di Piali Piero Giorgio, Roberto & C. e di approvare il progetto ed autorizzare la realizzazione di varianti nell'insediamento ubicato in comune di Pian Camuno - via Puccini 28. per l'esercizio di:
 - operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3, R4, R5) di rifiuti speciali pericolosi/non pericolosi;
 - deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali pericolosi/non pericolosi
 - messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali pericolosi/ non pericolosi decadenti dall'attività.secondo le indicazioni e alle condizioni e prescrizioni indicate nel testo del presente atto, nonché nell'allegato tecnico A, Sezione "B (RIFIUTI)", Sezione "C (EMISSIONI)", Sezione "D (ACQUA)" Sezione "E (PIANO DI MONITORAGGIO)" "Sezione F (PIANO DI BONIFICA AMIANTO)" e nell'elaborato grafico, che costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- di dare atto che il presente provvedimento sostituisce i seguenti atti di assenso, così come intervenuti nel corso del procedimento, ai sensi dell'art. 208 del d.lgs. n. 152/06 e s.m.i.:
 - autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 260 del d.lgs. 152/2006 e s.m.i.;
 - autorizzazione agli scarichi delle acque di prima pioggia negli strati superficiali del sottosuolo sensi della parte III del d.lgs. 152/2006 e s.m.i. e del R.R. 4 del 24.03.2006;
- di stabilire per le operazioni di bonifica dei materiali contenenti amianto (codice cer 16.02.12*) che la ditta trasmetta 30 giorni prima dell'inizio dell'attività il "piano di lavoro" alla Unità Operativa Prevenzione Salute Ambiente Lavoro territorialmente competente;
- di stabilire che la ditta predisponga una relazione relativa alle vibrazioni che valuti i potenziali impatti sugli elementi di vulnerabilità individuati nell'intorno dell'insediamento entro 6 mesi dalla data del presente provvedimento;
- di stabilire che la ditta effettui i monitoraggi delle componenti ambientali (aria, acqua e rumore) secondo le condizioni e prescrizione di cui all'allegato A) Sezione E (piano di monitoraggio) parte integrante del presente atto;
- di dare atto che:
 - il presente provvedimento è soggetto a diffida, sospensione o revoca ai sensi di legge, ovvero modifica, ove risulti la pericolosità o dannosità dell'attività esercitata o nei casi di accertate violazioni del provvedimento stesso, fermo restando che la ditta è tenuta ad adeguarsi alle disposizioni, anche regionali, più restrittive che dovessero essere emanate;
 - i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle operazioni di recupero autorizzate devono avere caratteristiche merceologiche conformi alle norme tecniche di settore



- (CECA, AISI CAEF ed UNI ecc per i rifiuti ferrosi e UNI ed Euro per i rifiuti non ferrosi) nelle forme usualmente commercializzate oltre che non presentare caratteristiche di pericolo superiori a quelle dei prodotti e delle materie ottenuti dalla lavorazione delle materie prime vergini;
- c. restano sottoposti al regime dei rifiuti i prodotti, le materie prime e le materie prime secondarie ottenuti dalle attività di recupero che non vengano destinati in modo effettivo ed oggettivo all'utilizzo nei cicli di consumo e di produzione, e comunque di cui il produttore si disfi ovvero abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsi;
 - d. fino alla definitiva entrata in vigore del Sistema Telematico per la Tracciabilità dei Rifiuti (SISTRI) istituito con il DM 17/12/2009, come modificato dal DM 15/02/2010, deve essere assicurata la regolare tenuta dei registri di carico e scarico, nonché la denuncia annuale (MUD) ed i rifiuti in uscita dall'impianto dovranno essere accompagnati dal formulario di identificazione. Successivamente dovranno essere garantite le procedure di tracciabilità dei rifiuti prodotti secondo quanto previsto dal SISTRI;
 - e. deve essere assicurata la compilazione dell'applicativo O.R.S.O. così come previsto dalla d.g.r. 25 novembre 2009, n. 10619;
 - f. i rifiuti in uscita dall'impianto, accompagnati dal formulario di identificazione, devono essere conferiti a soggetti autorizzati per lo smaltimento finale e/o recupero degli stessi, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non collegati agli impianti di smaltimento e/o di recupero (si richiamano al proposito le direttive e le linee guida di cui al d.d.g. della Regione Lombardia n. 36/98, pubblicata sul BURL serie ordinaria n. 6 del 09 febbraio 1998, in quanto applicabili);
 - g. gli scarichi idrici decadenti dall'insediamento, compresi quelli costituiti dalle acque meteoriche, devono essere conformi alle disposizioni stabilite dalla parte terza del d.lgs 152/06 e s.m.i. e dal Regolamento Regionale 24/03/06 n. 4 in attuazione dell'art. 52 comma 1 lett.a) della L.R. 12/12/2003 n. 26. Qualora l'attività svolta sia soggetta a diversa destinazione, ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse dallo scarico preesistente, deve essere autorizzato;
 - h. ai sensi dell'art. 129 del D. Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare dello scarico è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali origina lo scarico;
 - i. le emissioni sonore nell'ambiente esterno devono rispettare i limiti massimi ammissibili stabiliti dalle normative vigenti;
 - j. deve essere effettuato il controllo radiometrico sui rifiuti in ingresso in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995 n. 230 e s.m.i., facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20.06.1997 e relativi allegati;
 - k. se il gestore intende sottoporre l'impianto ad una modifica dell'allegato A, sezione "C Emissioni" che comporti una variazione di quanto indicato, deve presentare alla Provincia di Brescia apposita domanda di aggiornamento dell'autorizzazione se la modifica è sostanziale (in quanto comportante un aumento o una variazione qualitativa delle emissioni o l'alterazione delle condizioni di convogliabilità tecnica delle stesse), oppure, se la modifica non è sostanziale, deve essere data comunicazione, non oltre i 60 (sessanta) giorni antecedenti la data di avvio dell'esecuzione della modifica stessa alla Provincia; qualora tale termine sia trascorso senza riscontro, il gestore può procedere all'esecuzione della modifica non sostanziale comunicata;
 - l. devono essere evitate emissioni in atmosfera, anche solo diffuse, di qualsiasi sostanza inquinante e/o maleodorante, qualora durante l'esercizio dell'impianto si dovessero riscontare fenomeni di emissione di odori molesti, dovrà essere installato idoneo presidio di aspirazione e/o abbattimento odori, preventivamente autorizzato dagli enti competenti;
 - m. la ditta dovrà ottemperare a tutte le disposizioni previste dalla normativa in tema di sicurezza ed igiene sui luoghi di lavoro;
 - n. sono fatti salvi i diritti di terzi, tutte le eventuali autorizzazioni e le prescrizioni stabilite da altre normative, o gli altri atti di assenso comunque denominati, la cui acquisizione è prevista dalle normative vigenti in relazione all'impianto ed all'attività, l'osservanza di tutte le normative, anche ambientali, relative alle varie autorizzazioni sostituite dal presente provvedimento, in quanto applicabili;
 - o. ai sensi dell'art. 208 comma 6 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il presente provvedimento sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali;



- p. ai sensi dell'art. 208, comma 12 del d.lgs. n. 152/2006 e s.m.i., l'autorizzazione è concessa per un periodo di dieci anni dalla data di sottoscrizione del presente atto ed è rinnovabile e a tal fine, almeno 180 giorni prima della scadenza, deve essere presentata apposita domanda all'Ente competente che decide prima della scadenza dell'autorizzazione stessa; in ogni caso l'attività può essere proseguita, fino alla decisione espressa, previa estensione delle garanzie finanziarie presentate;
- q. qualora l'impianto e/o l'attività rientrino tra quelli indicati dal d.m. 16 febbraio 1982 e s.m.i., la messa in esercizio dell'impianto è subordinata all'acquisizione di certificato prevenzione incendi da parte dei VV.FF. territorialmente competenti o della dichiarazione sostitutiva prevista dalla normativa vigente, salva l'applicazione delle altre normative in materia;
- r. la ditta ottemperi a tutte le prescrizioni e condizioni dell'atto dirigenziale della Provincia di Brescia n. 2122 del 30/06/2009;
7. di dare atto che, ai sensi dell'art. 208, comma 20, del d.lgs 152/06 e s.m.i., le varianti sostanziali in corso d'opera o di esercizio che comportino modifiche a seguito delle quali l'impianto non è più conforme alla presente autorizzazione devono essere preventivamente autorizzate secondo le procedure previste dal medesimo art. 208;
8. di prescrivere che le varianti non sostanziali che non incidano sulla potenzialità e sui principi del processo impiantistico di cui al progetto approvato e non modifichino la quantità ed i tipi di rifiuti autorizzati, devono essere preventivamente comunicate alla Provincia di Brescia, che rilascia, in caso di esito favorevole dell'istruttoria, un nulla-osta alla loro realizzazione, informandone il Comune dove ha sede l'impianto e l'A.R.P.A., per quanto di rispettiva competenza;
9. di far presente che l'attività di controllo in relazione all'attività di gestione rifiuti è esercitata dalla Provincia cui compete in particolare accertare che la ditta ottemperi alle disposizioni dell'allegato tecnico del presente atto Sezione "B (RIFIUTI)" nonché adottare, se del caso, i provvedimenti di legge. Per tale attività la Provincia, ai sensi dell'art. 197 comma 2 del d.lgs 152/06, può avvalersi dell'ARPA;
10. di dare atto che spetta ad ARPA esercitare le funzioni di vigilanza e di controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico Sezione "C (EMISSIONI)";
11. di dare atto che spetta all'ARPA esercitare le funzioni di controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nell'allegato tecnico A) del presente atto Sezione "D (ACQUA)";
12. di fissare, secondo gli importi della d.g.r. 19 novembre 2004 n. VII/19461, in € **135.958,24 (Euro centotrentacinquemila.novecentocinquantotto/24)** l'ammontare totale della garanzia finanziaria che la Ditta deve prestare a favore della Provincia di Brescia;
13. di stabilire che la garanzia finanziaria, per la cui decorrenza si assume la data del presente atto, deve essere prestata secondo le modalità previste dalla d.g.p. n. 50 R.V. del 24/02/2004, entro 30 giorni dalla data di trasmissione del presente atto e dovrà avere validità per l'intera durata della gestione autorizzata e per i dodici mesi successivi e comunque sino all'avvenuta liberazione da parte della Provincia di Brescia;
14. di dare atto che la mancata presentazione della garanzia finanziaria di cui sopra, ovvero la difformità della stessa dalle modalità previste dalla d.g.p. 50 R.V. del 24.02.2004, può comportare la revoca del presente atto, previa diffida, in conformità a quanto stabilito dalla d.g.r. n. 19461 del 19.11.2004;
15. di stabilire che l'efficacia del presente atto decorre dalla data del ricevimento del medesimo (in originale o in copia conforme all'originale), comunicato ditta F.lli Piali Snc di Piali Piero Giorgio, Roberto & C. con sede legale in via Puccini, 4 nel comune di Pian Camuno (BS), a cura dell'ufficio, mediante sua consegna "brevi manu" e acquisizione di ricevuta o mediante trasmissione con raccomandata A/R, previo assolvimento dell'imposta di bollo;
16. che il presente atto venga comunicato alla l'invio di copia semplice della presente autorizzazione al Comune di Pian Camuno, all'Arpa Lombardia - Dipartimento di Brescia, all'A.S.L. di Vallecamonica-Sebino, nonché alla Comunità Montana di Valle Camonica e per quanto di competenza, alla Regione Lombardia;
17. di dare atto che il presente provvedimento è sottoscritto in duplice originale, uno da comunicarsi al destinatario e l'altro da conservare agli atti provinciali;



18. di dare atto che gli elaborati progettuali destinati ad accompagnare le copie del presente atto vengano contrassegnati dal timbro della Provincia, nonché dalla firma autografa dei funzionari provinciali apposta sul cartiglio;
19. di prescrivere che il soggetto autorizzato conservi copia del presente atto presso l'impianto, unitamente ai relativi elaborati progettuali, ai fini dello svolgimento delle attività di controllo e vigilanza;
20. che la cessazione dell'attività, la variazione del direttore tecnico responsabile dell'impianto e/o eventuali deleghe in materia di ambiente e il trasferimento della sede legale dell'impresa, devono essere tempestivamente comunicati a questa Provincia;
21. di dare atto, ai sensi dell'art. 3 della Legge n. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, che avverso il presente provvedimento può essere promosso ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale competente ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, nel termine rispettivamente di 60 e 120 giorni dalla data della sua piena conoscenza, salvi i diversi termini stabiliti dalla legge.

Brescia 27/09/2010



Il Direttore del Settore Ambiente,
Attività Estrattive, Rifiuti ed Energia
Dott. Riccardo Maria Davini



Sezione **A** - TABELLA DESCRITTIVA

ALLEGATO **A** AL PROVVEDIMENTO
N. **3586** DEL **27 SET. 2010**

ALLEGATO TECNICO

RAGIONE SOCIALE	F.LLI PIALI SNC DI PIALI PIERO GIORGIO, ROBERTO & C.	cod.fisc/p.Iva		
		01850920982		
SEDE LEGALE	PIAN CAMUNO (BS) – VIA PUCCINI, 4			
SEDE INSEDIAMENTO	PIAN CAMUNO (BS) – VIA PUCCINI, 28			
SUPERFICIE DELL'INSEDIAMENTO		7.400 mq		
SEZIONE OPERATIVA	Tipologia area	Tipologia superficie	descrizione	Superficie
	Coperture	Impermeabile	Capannone adibito a deposito, ufficio e servizi	2.030 mq.
	Coperture	Impermeabile	Deposito compressore	25 mq.
	Piazzali	Impermeabili	Piazzali esterno capannone adibiti a passaggio e aree di manovra	3.120 mq.
	Giardino	Permeabile	Area a verde	2.220 mq.
TIPO DI ATTIVITA'	Operazioni di messa in riserva (R13) e recupero (R3, R4, R5) di rifiuti speciali pericolosi/non pericolosi; Smaltimento (D15) dei rifiuti speciali pericolosi/non pericolosi Messa in riserva (R13) e deposito preliminare (D15) dei rifiuti speciali pericolosi/ non pericolosi decadenti dall'attività.			
LEGALE RAPPRESENTANTE	SIG. PIALI PIERO GIORGIO			
RESPONSABILE TECNICO	SIG. PIALI PIERO GIORGIO			





I. Descrizione dell'impianto e delle varianti.

1.1. La superficie totale dell'insediamento della ditta F.lli Piali S.n.c. di Piali Piero Giorgio, Roberto & C. è di circa 7.400 mq. di cui 2.055 mq costituita da una superficie coperta e 5.340 mq. da una superficie esterna di pertinenza del capannone. La ditta ha la piena disponibilità dell'impianto;

1.2. il sito è idoneo alla localizzazione dell'impianto in oggetto, così come previsto dalla d.g.r n. 10360 del 21.10.2009; l'analisi dei diversi criteri localizzativi mostra come l'area in cui è situato l'impianto della ditta F.lli Piali snc di Piali Piero Giorgio Roberto & C snc è soggetta a un criterio escludente per la distanza dal corso d'acqua e dai laghi (reg. dec n. 523/1904) e a criteri penalizzanti legati a:

- zone a rischio sismico
- comuni turistici
- zone di particolare rilevanza naturale ambientale e monumenti ambientali.

In merito si precisa che:

- l'impianto è già esistente;
- il progetto di variante non prevede la realizzazione di nuove strutture civili rispetto a quelle già esistenti. Le attività di stoccaggio, trattamento/recupero saranno esercitate sul piazzale e nel capannone di pertinenza dell'insediamento, all'interno delle strutture già utilizzate nell'ambito delle operazioni svolte in ottemperanza del provvedimento dirigenziale n. 3720 del 22/12/05 e s.m.i.
- la modifica all'impianto esistente non implica un ulteriore consumo di suolo;
- tutta l'area (interna al capannone ed esterna) è dotata di idonea pavimentazione e i rifiuti pericolosi sono stoccati al coperto e/o in contenitori chiusi; l'area è dotata di sistema di raccolta di eventuali sversamenti e di raccolta e trattamento delle acque meteoriche ai sensi del r.r. 4/06;
- il Comune non è collocato in una zona a elevata sismicità (grado di sismicità 3).
- è confermato il limite classe di fattibilità 4, entro il quale non viene esercitata alcuna attività di gestione rifiuti;
- il Comune di Pian Camuno con nota prot. n. 3120 del 16/05/2009, ha precisato che:
 - dalle norme tecniche dello studio geologico allegato al Piano di governo del territorio vigente per le zone site in classe 3a - 2g non emergono incompatibilità idrogeologiche con l'attività richiesta;
 - l'area di proprietà della ditta F.lli Piali snc di Piali Piero Giorgio Roberto & C, oggetto di denuncia attività n. 63/08 e n. 26/09 (mappali 154-6088-6089-6089-6091) sita in classe risulta 3a - 2g dello studio geologico allegato al Piano di Governo del territorio vigente, risulta pertanto compatibile al deposito di materiale ferroso o materie prime secondarie sul piazzale oggetto delle sopradescritte denunce di attività;
 - al fine di evitare percolazioni in falda si richiede che detti depositi siano realizzati su aree oggetto di pavimentazione e site in classe 3a - 2g dello studio geologico;

1.3. le varianti sostanziali richieste consistono in:

- integrazione di nuovi codici CER;
- inserimento di nuove operazione per alcuni rifiuti per i quali la ditta risulta essere già autorizzata;
- aumento del quantitativo di messa in riserva (R13) dei rifiuti in ingresso destinati a operazioni di recupero;
- integrazione dell'operazione D15 per alcune tipologie di rifiuti;
- inserimento di nuovi codici CER riconducibili ai rifiuti RAEE.
- nuova redistribuzione degli spazi interni al perimetro dell'impianto alla gestione dei rifiuti, delle MPS e delle aree di lavorazione; in particolare le superfici esterne realizzate in massetto di calcestruzzo con spolvero al quarzo, saranno adibite al deposito delle materie prime secondarie derivanti dal ciclo di recupero ed alla messa in riserva in cumuli e/o cassoni dei rifiuti in ingresso;

1.4. l'impianto risulta suddiviso in:

- Zona 1 (capannone) per la messa in riserva (R13)/deposito preliminare (D15) e la gestione di rifiuti speciali pericolosi/non pericoloso e il deposito di materie prime secondarie;





- Zona 2 (piazzale esterno) per lo stoccaggio di rifiuti non pericolosi effettuato mediante operazioni di messa in riserva (R13) e il deposito di materie prime secondarie.

Lo stoccaggio dei rifiuti sul piazzale è consentito solamente in cassoni in attesa che si realizzi il collettamento dello scarico alla fognatura comunale, per il quale dovrà essere prevista la presentazione di una nuova autorizzazione allo scarico e la modifica del presente provvedimento.

In particolare l'insediamento risulta suddiviso nelle seguenti aree funzionali:

- Zona 3 (capannone) per il deposito preliminare (D15)/messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi;
 - Zona O (capannone) per il deposito temporaneo di rifiuti costituiti da olii decadenti dalle operazioni di sgocciolamento (R3) dei rifiuti di cui ai CER 160209* e 160210*, operazione quest'ultima che viene effettuata nella zona A1;
 - Zona H1 (rifiuti pericolosi) e zona H2 (rifiuti non pericolosi), ubicate all'interno del capannone, per la messa in riserva (R13) di rifiuti riconducibili al d.lgs 151/05 e s.m.i.;
 - Zona A1, A2, A3 aree ubicate all'interno del capannone per le lavorazioni e trattamento dei rifiuti; l'attività ossitaglio è svolta solo all'interno dell'area A1 nel capannone; le emissioni E5-E1 (ubicate in zona 1 ed esterne all'area A1) sono state previste al fine di captare eventuali emissioni diffuse;
 - Zona M1 utilizzata per la messa in riserva e il trattamento di rifiuti contenenti amianto di cui al codice 16.02.12* con la possibilità di destinare tale area a stoccaggio di materie prime secondarie nei periodi in cui non si prevedono ingressi di rifiuti contenenti amianto;
 - Zona M2, M3, M4 per lo stoccaggio delle materie prime seconde prodotte e costituite da metalli ferrosi/non ferrosi;
- Le aree deputate allo deposito delle mps in uscita potranno essere utilizzate, in alternativa, per lo stoccaggio dei rottami rifiuti in uscita nelle quantità riportate al punto 1.6 ;
- Area D per la messa in riserva/deposito preliminare di rifiuti pericolosi/non pericolosi in uscita decadenti dall'attività di trattamento;

1.5. le operazioni di recupero svolte presso l'impianto vengono così suddivise:

- a. messa in riserva (R13) di rifiuti speciali non pericolosi; l'operazione consiste nello stoccaggio in apposite aree impermeabilizzate in cumuli e/o cassonetti e/o container e/o big bags; al coperto o allo scoperto. Possono essere effettuate eventualmente operazioni preliminari di allontanamento delle impurità o delle frazioni non omogenee al fine di ottimizzare la qualità del rifiuto, ai fini dei successivi recuperi. Tali operazioni si svolgeranno mediante semplici operazioni di selezione manuale;
- b. messa in riserva (R13) di rifiuti speciali pericolosi; l'operazione consiste nello stoccaggio in apposite aree in cassonetti e/o container, al coperto su area impermeabilizzata; Tali rifiuti saranno ceduti successivamente ad altri impianti autorizzati che ne effettueranno le operazioni di recupero;
- c. deposito preliminare di rifiuti pericolosi; tale operazione sarà limitata alle tipologie di rifiuto non diversamente recuperabili e consiste nello stoccaggio in apposite aree in cassonetti e/o container, al coperto su area impermeabilizzata; Tali rifiuti saranno ceduti successivamente ad altri impianti autorizzati che ne effettueranno le operazioni di smaltimento;
- d. recupero (R4) effettuata su rifiuti identificati merceologicamente come materiali ferrosi e non ferrosi, l'operazione consiste nel trattamento mediante selezione e cernita manuale e/o meccanica; volta ad eliminare eventuali impurità, Successivamente e all'occorrenza si effettuerà, con la pressa oleodinamica, l'adeguamento volumetrico del materiale. Scopo è quello di produrre mps e/o rifiuti per l'industria siderurgica in conformità alle specifiche norme tecniche di settore;
- e. recupero (R3) effettuata sui rifiuti riconducibili ai CER 16.02.09* e 16.02.10*; l'operazione consiste nel completo svuotamento dell'olio adeso alle pareti interne del trasformatore/apparecchiature fuori uso che durante il trasporto e la movimentazione dello stesso potrebbero essere ulteriormente rimovibili. Le operazioni di rimozione dell'olio prevedono il sollevamento tramite carroponte del trasformatore/apparecchiatura fuori uso e il posizionamento sopra apposito serbatoio dotato di bacino di contenimento e apertura della valvola che permetterà all'olio residuo di fuoriuscire. Tale operazione è effettuata nell'area A1; In seguito gli oli saranno stoccati in fusti o cisternette in PVC su bacino di contenimento nella zona "O". Il quantitativo di oli prodotti all'interno dell'insediamento risulta comunque essere irrisorio in quanto l'operazione di rimozione degli olii è stata già effettuata





da parte di Consorzi autorizzati prima del conferimento dei rifiuti (16.02.09* e 16.02.10*) all'impianto;

- f. recupero (R5) effettuata sul rifiuto riconducibile al CER 16.02.12* mediante operazione di isolamento delle componenti di amianto e successivo smaltimento delle sostanze "contaminate" estratte dalle apparecchiature; Sebbene la denominazione del CER implichi la presenza di fibre libere, si sottolinea che all'interno di queste apparecchiature l'amianto è in matrice compatta e sarà rimosso senza danneggiare la struttura.

I rifiuti 16.02.09*, 16.02.10* e 16.02.12* "bonificati" sono sottoposti successivamente a operazioni di recupero (R4) che consistono in operazioni di dissemblaggio (selezione e cernita) delle apparecchiature con separazione delle diverse componenti (plastica, gomma, parti metalliche, ecc.), alcune delle quali (i metalli) verranno recuperate in impianto e diventeranno mps/rifiuti; le altre frazioni verranno avviate ad operazioni di recupero/trattamento presso altri impianti;

- g. gestione RAEE: I RAEE in ingresso saranno sottoposti unicamente all'operazione di messa in riserva fatta eccezione per il rifiuto 160210*. Trattasi di rifiuti di piccole dimensioni, appartenenti principalmente alla categoria delle apparecchiature informatiche e per telecomunicazioni. Si esclude quindi la presenza di apparecchiature che devono essere stoccate con particolari cautele quali: frigoriferi, lavatrici, lampadine inquinanti e apparecchi per illuminazione. Lo stoccaggio avverrà in contenitori o container a tenuta all'interno del capannone.

1.6. i quantitativi massimi autorizzati sono i seguenti:

- messa in riserva (R13) di 2.800 mc di rifiuti speciali non pericolosi in ingresso;
- messa in riserva (R13) di 205 mc di rifiuti speciali pericolosi in ingresso comprensivo di 90 mc per la messa in riserva (R13) del rifiuto 16.02.12* qualora fosse ritirato;
- deposito preliminare (D15) di 35 di rifiuti speciali pericolosi in ingresso;
- messa in riserva (R13)/deposito preliminare (D15) di 25,5 mc di rifiuti speciali pericolosi/non pericolosi decadenti dall'attività di trattamento di cui 0,5 mc costituiti da oli;
- messa in riserva (R13) di 1.771 mc di rifiuti non pericolosi costituiti da materiali ferrosi/non ferrosi pronto forno in uscita, prodotti dal trattamento;
- il quantitativo massimo annuale per l'effettuazione delle operazioni di recupero (R3,R4,R5) trattamento è pari a 10.000 t/anno di cui:
 - 9.600 t/a per operazioni di trattamento di rifiuti speciali non pericolosi;
 - 200 t/a per operazioni di trattamento di rifiuti speciali pericolosi contenenti amianto non in fibre libere;
 - 200 t/a per operazioni di trattamento di rifiuti speciali pericolosi (rimozione olii);

la movimentazione dei rifiuti speciali non pericolosi effettuata mediante operazione di deposito preliminare (D15) non supera il quantitativo di 40 t/die;

la movimentazione dei rifiuti speciali pericolosi effettuata mediante operazione di deposito preliminare (D15) non supera il quantitativo di 10 t/die;

- 1.7. l'elenco dei rifiuti speciali pericolosi/non pericolosi in ingresso, aggiornato con l'integrazione di nuovi rifiuti, così come catalogati ed individuati dal codice CER (ai sensi dell'Allegato D alla parte quarta al d.lgs. 152/06) e delle relative operazioni o con nuove operazioni su rifiuti già autorizzati è riportato nella seguente tabella:

CODICE CER	P	DESCRIZIONE	OPERAZIONE REC. SMALT.		
020110		rifiuti metallici	R4	R13	
100210		scaglie di laminazione	R4	R13	
110299		rifiuti non specificati altrimenti (cascami di lavorazione)	R4	R13	
110501		zinco solido	R4	R13	
110502		ceneri di zinco		R13	
120101		limatura e trucioli di materiali ferrosi	R4	R13	
120102		polveri di materiali ferrosi		R13	
120102		particolato di materiali ferrosi	R4	R13	
120103		limatura e trucioli di materiali non ferrosi	R4	R13	
120104		polveri e particolato di materiali non ferrosi		R13	





CODICE CER	P	DESCRIZIONE	OPERAZIONE REC. SMALT.		
120104		particolato di materiali non ferrosi	R4	R13	
120199		rifiuti non specificati altrimenti (limitatamente a lamierino e stampaggio)	R4	R13	
150104		imballaggi metallici	R4	R13	
150106		imballaggi in materiali misti	R4	R13	
150110	*	imballaggi contenenti residui di sostanze pericolose o contaminati da tali sostanze		R13	D15
150111	*	imballaggi metallici contenenti matrici solide porose pericolose (ad esempio amianto), compresi i contenitori a pressione vuoti		R13	D15
160117		metalli ferrosi	R4	R13	
160118		metalli non ferrosi	R4	R13	
160119		plastica		R13	
160120		vetro		R13	
160121	*	componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci da 16 01 07 a 16 01 11, 16 01 13 e 16 01 14		R13	D15
160122		componenti non specificati altrimenti (motori privi di liquidi e olio cambi, differenziali, trasmissioni)	R4	R13	
160209	*	trasformatori e condensatori contenenti PCB > 50 ppm (no RAEE)	R3	R13	
160210	*	apparecchiature fuori uso contenenti PCB o da essi contaminate, diverse da quelle di cui alla voce 160209	R3	R13	
160212	*	apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere (la presenza fibre di amianto deve essere in forma compatta)		R5	R13
160213	*	apparecchiature fuori uso, contenenti componenti pericolosi diversi da quelli di cui alle voci 16 02 09 e 16 02 12		R13	
160214		apparecchiature fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci da 16 02 09 a 16 02 13	R4	R13	
160215	*	componenti pericolosi rimossi da apparecchiature fuori uso		R13	
160216		componenti rimossi da apparecchiature fuori uso, diversi da quelli di cui alla voce 16 02 15	R4	R13	
161101	*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose		R13	D15
161102		rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose diversi da quelli di cui alla voce 16 11 01		R13	
161103	*	altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, contenenti sostanze pericolose		R13	D15
161104		altri rivestimenti e materiali refrattari provenienti dalle lavorazioni metallurgiche, diversi da quelli di cui alla voce 16 11 03		R13	
161105	*	rivestimenti e materiali refrattari provenienti da lavorazioni non metallurgiche, contenenti sostanze pericolose		R13	D15
170101		cemento		R13	
170102		mattoni		R13	





CODICE CER	P	DESCRIZIONE	OPERAZIONE REC. SMALT.	
170103		mattonelle e ceramiche		R13
170107		miscugli o scorie di cemento, mattoni, mattonelle e ceramiche, diverse da quelle di cui alla voce 17 01 06		R13
170401		rame, bronzo, ottone	R4	R13
170402		alluminio	R4	R13
170403		piombo	R4	R13
170404		zinco	R4	R13
170405		ferro e acciaio	R4	R13
170406		stagno	R4	R13
170407		metalli misti	R4	R13
170409	*	rifiuti metallici contaminati da sostanze pericolose		R13 D15
170410	*	cavi, impregnati di olio, di catrame di carbone o di altre sostanze pericolose		R13 D15
170411		cavi, diversi da quelli di cui alla voce 17 04 10	R4	R13
170503	*	terra e rocce, contenenti sostanze pericolose (non provenienti da siti contaminati)		D15
170504		terra e rocce, diverse da quelle di cui alla voce 17 05 03 (non provenienti da siti contaminati)		R13
191001		rifiuti di ferro e acciaio	R4	R13
191002		rifiuti di metalli non ferrosi	R4	R13
191202		metalli ferrosi	R4	R13
191203		metalli non ferrosi	R4	R13
200135	*	apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alla voce 20 01 21 e 20 01 23, contenenti componenti pericolosi		R13
200136		apparecchiature elettriche ed elettroniche fuori uso, diverse da quelle di cui alle voci 20 01 21, 20 01 23 e 20 01 35		R13
200140		metallo	R4	R13

1.8. i rifiuti vengono stoccati all'interno dell'area indicata nell'elaborato tecnico-grafico allegato al presente provvedimento "TAV. UN" (in atti P.G. n. 94153 del 11/08/2010).

2. Prescrizioni

2.1. Prima della ricezione dei rifiuti all'impianto, la ditta deve verificare l'accettabilità degli stessi mediante le seguenti operazioni:

- acquisizione del relativo formulario di identificazione e/o di idonea certificazione analitica riportante le caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti citati;
- qualora si tratti di rifiuti pericolosi, il rifiuto dovrà essere caratterizzato da analisi chimiche che ne definiscano le caratteristiche di pericolosità;
- qualora si tratti di rifiuti non pericolosi per cui l'allegato D alla parte IV del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. preveda un codice cer "voce a specchio" di analogo rifiuto pericoloso, il rifiuto potrà essere accettato solo previa verifica analitica della "non pericolosità". Nel caso la ditta proceda ad un campionamento ai fini della classificazione dovrà essere approntato idoneo protocollo per l'effettuazione del campione secondo la norma UNI 10802, stendendo opportuni piani di campionamento.

Tali operazioni dovranno essere eseguite per ogni conferimento di partite di rifiuti ad eccezione di quelli che provengono continuamente da un ciclo tecnologico ben definito e conosciuto (singolo produttore), nel qual caso la verifica dovrà essere almeno semestrale.

In particolare le modalità delle procedure di accettazione dei rifiuti ferrosi e non ferrosi devono essere quelle previste dalla d.g.r. n. VIII/010222 del 28.09.2009 qui di seguito riportate:





1.a. QUALIFICA DEI FORNITORI

L'impianto di trattamento provvede alla stesura di idonea procedura per la raccolta delle informazioni al fine della qualifica dei propri fornitori. Tale procedura deve contenere le indicazioni per:

- l'identificazione del fornitore (sia esso produttore, intermediario o commerciante);
- l'acquisizione documentale che attesti lo stato autorizzativo del fornitore se previsto dalla norma;
- la descrizione delle tipologie di rifiuto oggetto di possibile fornitura con relativi codici CER;
- le modalità di raccolta delle informazioni relative ai ritrovamenti di materiali non conformi così come indicati nel "Registro degli Eventi" e le azioni conseguenti.

Nel caso di provenienza estera, il trasporto di rifiuti di rottame metallico, in relazione alle loro caratteristiche di non pericolosità, avviene in lista verde e risulta soggetto agli obblighi generali di informazione imposti dall'art. 18 del Regolamento CE 1013/2006 e s.m.i.

Pertanto, tali rifiuti dovranno essere sempre accompagnati dal documento riportato in allegato VII al Regolamento stesso, opportunamente compilato e firmato da colui che organizza la spedizione e, alla fine, controfirmato dal ricevitore del rifiuto.

Al punto 12 del documento citato, il compilatore deve, tra l'altro, certificare di aver assunto gli obblighi contrattuali scritti con il destinatario.

I conferimenti di rifiuti rottami agli impianti di trattamento da parte di un fornitore devono avvenire soltanto in seguito alla avvenuta qualifica del fornitore.

2.1.b. MODALITA' DI ACCETTAZIONE E GESTIONE

- *raccolta e trasporto*

Nel caso l'impianto di trattamento sia anche il soggetto autorizzato alla raccolta ed al trasporto, il controllo del rifiuto viene effettuato preliminarmente presso il produttore/detentore.

Tale controllo deve verificare visivamente che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili all'impianto e corrispondente al codice CER attribuito dal produttore.

Laddove il produttore abbia già predisposto il carico per il trasporto (es. rifiuto in containers o big bags) tale controllo dovrà verificare visivamente la parte visibile del mezzo.

Presso il produttore/detentore il soggetto autorizzato al trasporto verifica che il formulario di trasporto sia compilato come da normativa vigente e contenga tutte le informazioni previste dall'art. 193 del d.lgs.152/06 e s.m.i.

I mezzi in ingresso all'impianto di trattamento adibiti al trasporto dei rottami devono essere gestiti secondo la seguente procedura per ciascun mezzo.

- *controllo radiometrico*

Il controllo radiometrico viene effettuato sui carichi in ingresso in accordo a quanto previsto dal D.Lgs. 17 marzo 1995, n. 230 e s.m.i. facendo riferimento ai contenuti tecnici già previsti nell'ordinanza del Presidente della Regione Lombardia n. 57671 del 20 giugno 1997 e relativi allegati.

- *controllo visivo all'ingresso del mezzo*

Tale procedura si identifica come il primo livello di controllo e verifica visiva del rottame.

Ha la finalità di individuare la conformità del carico alle specifiche del codice CER. Tale prima verifica del tipo "passa - non passa" viene esercitata direttamente sul carico in ingresso, esclusivamente sulla superficie visibile del carico tal quale, prima delle operazioni di scarico.

Il criterio è quello di constatare una sostanziale corrispondenza del rifiuto caricato alle caratteristiche del codice CER attribuito dal produttore, ed in particolare verificare che tale materiale sia "**libero da**"^[1] sostanze e/o materiali indesiderati non trattabili dall'impianto.

[1] - Il termine di "libero da" si differenzia dal termine "assenza di" in quanto non è inteso come preclusivo della possibile presenza non intenzionale e inevitabile di sostanze e/o materiali estranei derivante dal ciclo di vita del rifiuto.

In particolare si intende per:

- *non intenzionale*: è evidente che non è mai ammessa la possibilità di aggiungere, al rottame ferroso e non ferroso, altri rifiuti che in tale modo verrebbero smaltiti non correttamente, ed in quanto gli stessi si devono presentare come normalmente decadenti dal ciclo produttivo.
- *inevitabile*: la presenza di materiali che in ragione dei processi di produzione del rifiuto possono risultare normalmente adesi o dispersi nel rottame ferroso e non ferroso.





Tale controllo deve verificare visivamente nell'ambito del protocollo di accettazione e gestione che il materiale sia "libero da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

In caso di rinvenimento di tali materiali sulla parte visibile del carico, fatte salve eventuali inclusioni che si possono valutare come non intenzionali e inevitabili, il carico dovrà essere respinto e sul formulario dovrà essere barrata la voce "carico respinto". L'evento dovrà essere registrato sul "Registro degli eventi".

Nel caso in cui il carico superi il controllo visivo, esso può essere accettato dall'impianto ed avviato alle successive operazioni di gestione e controllo.

- *controllo visivo del carico*

Superati il controllo radiometrico ed il controllo visivo all'ingresso, il carico di rottame viene scaricato presso le aree individuate allo scopo in sede di autorizzazione. Durante le operazioni di scarico, il personale dell'impianto opportunamente formato verifica che il rifiuto sia "libero da" sostanze e/o materiali indesiderati tecnicamente non trattabili dall'impianto.

Il controllo allo scarico si identifica come il secondo livello di verifica visiva del rottame. Rappresenta il secondo momento in cui l'impianto è in grado di esercitare un controllo preventivo sul rottame. Tale momento si differenzia dal primo per il fatto che il rottame viene scaricato e quindi sostanze o materiali che erano all'interno del carico possono durante tale operazione affiorare dal cumulo di scarico ed essere più facilmente individuati e riconosciuti. In sostanza una ripetizione dell'attività del controllo all'ingresso che consente di migliorare l'efficienza del controllo visivo.

Circa le modalità di tale controllo, è evidente che si dovrà tenere conto delle diverse situazioni operative quali le modalità di scarico (mediante ribaltamento, a mezzo ragno o magnete, ecc.) nonché della tipologia e provenienza del rifiuto.

La separazione dei materiali tecnicamente non trattabili dall'impianto dovrà essere effettuata nel caso in cui gli elementi indesiderati siano evidenziati in forma palese e separata e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Le fasi di controllo visivo all'ingresso ed allo scarico costituiscono un filtro importante per la verifica del rifiuto in ingresso all'impianto.

Tali fasi non possono per altro garantire sempre e comunque che il rottame sia totalmente esente da materiali estranei, seppur in quantità giudicabili irrilevanti. Né del resto è ipotizzabile introdurre ulteriori controlli preventivi di natura analitica per le ben note difficoltà operative che rendono di fatto impraticabile tale attività.

In caso di verifica della non conformità delle caratteristiche del rifiuto (codice CER), si provvede a ricaricare il mezzo ed a respingere l'intero carico al produttore/detentore segnando sul formulario di trasporto del carico ricevuto che lo stesso è stato respinto (questa possibilità è percorribile qualora il mezzo di trasporto che ha effettuato la consegna del carico sia ancora presente nell'impianto di trattamento e le caratteristiche del materiale scaricato non siano tali da comportare con il trasporto un pericolo grave di incidente (esempio: munizioni inesplose, sorgenti radioattive, ecc.). Non è possibile respingere la sola frazione non conforme.

Qualora non sia possibile respingere il carico, il rifiuto dovrà essere gestito conformemente alla normativa vigente.

2.1.c. FINALITA' DEL TRATTAMENTO

Le attività dell'impianto sono finalizzate ad ottenere mps/rifiuti con caratteristiche tali da essere direttamente fusi negli impianti metallurgici e siderurgici, in quanto "liberi da" eventuale presenza di sostanze e/o materiali indesiderati in conformità ai "requisiti generali del rottame per essere avviato a fusione", di cui all'appendice A alla dgr n. VIII/010222 del 28.09.2009 e quindi idonei per il recupero nei forni fusori, attraverso le operazioni di trattamento che in, forma esemplificativa e non esaustiva, possono essere:





- apertura e verifica in sicurezza di eventuali corpi cavi chiusi (con esclusione recipienti che possono contenere gas che si disperderebbero in atmosfera quali ad esempio bombole od estintori);
- semplice rimozione di materiali o corpi estranei che si presentano in forma palese e separata;
- svuotamento di corpi contenenti lubrificanti;
- selezione, pressatura, cernita, frantumazione, cesoiatura, vagliatura, centrifugazione, lavaggio ecc..

2.1.d. REGISTRAZIONE DEGLI EVENTI

L'impianto deve registrare i casi relativi ai carichi respinti durante le fasi di controllo visivo all'ingresso e controllo visivo allo scarico. La registrazione degli eventi permette infatti di adottare azioni correttive nei confronti del fornitore/produttore e consente all'ente di controllo di monitorare la filiera e di intervenire sulla stessa.

In particolare, deve essere tenuta, una registrazione che contenga i seguenti dati minimi: data accertamento, identificativo del fornitore e del carico e motivazione della non conformità.

La registrazione dell'evento deve essere effettuata nel più breve tempo possibile.

I dati predetti dovranno essere tenuti a disposizione dell'autorità (enti di controllo) per 5 anni dalla data dell'accertamento

- 2.2. qualora il carico di rifiuti sia respinto, il gestore dell'impianto deve comunicarlo alla Provincia entro e non oltre 24 ore trasmettendo fotocopia del formulario di identificazione;
- 2.3. tutti i rifiuti sottoposti ad operazioni di messa in riserva devono essere avviati al recupero entro sei mesi dalla presa in carico sul registro di carico e scarico;
- 2.4. lo stoccaggio dei rifiuti in attesa di smaltimento dovrà essere effettuato per un periodo inferiore ad un anno;
- 2.5. le operazioni di stoccaggio devono essere effettuate in conformità a quanto previsto dal d.d.g. 7 gennaio 1998 n. 36 della R.L. e più precisamente:
 - a. le aree utilizzate per lo stoccaggio dei rifiuti devono essere adeguatamente contrassegnate al fine di rendere nota la natura e pericolosità dei rifiuti, dovranno inoltre essere apposte tabelle che riportino le norme di comportamento del personale addetto alle operazioni di stoccaggio;
 - b. le aree interessate dalla movimentazione, dallo stoccaggio e dalle soste operative dei mezzi che intervengono a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere pavimentate e realizzate in modo tale da garantire la salvaguardia delle acque di falda e da facilitare la ripresa di possibili sversamenti;
 - c. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
 - d. lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per codice CER;
 - e. i contenitori (big-bags) dei rifiuti o le aree ad essi dedicate devono essere opportunamente contrassegnati con etichette o targhe riportanti la sigla di identificazione che deve essere utilizzata per la compilazione dei registri di carico e scarico;
- 2.6. le aree di stoccaggio dei rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati in cumuli;
- 2.7. le aree di stoccaggio devono essere contrassegnate da tabelle indicanti le norme per il comportamento per la manipolazione dei rifiuti e per il contenimento dei rischi per la salute dell'uomo e per l'ambiente e riportanti i codici CER, lo stato fisico dei rifiuti stoccati;
- 2.8. le aree interessate dalle movimentazioni, dallo stoccaggio, dalle attrezzature e dalle soste operative dei mezzi operanti a qualsiasi titolo sul rifiuto, devono essere impermeabilizzate e realizzate in modo tale da facilitare la ripresa dei possibili sversamenti, nonché avere caratteristiche tali da convogliare le acque e/o i percolamenti in pozzetti di raccolta a tenuta;
- 2.9. lo stoccaggio deve essere realizzato mantenendo la separazione dei rifiuti per tipologie omogenee evitando la miscelazione di diverse categorie di rifiuti pericolosi, ovvero di rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi, se non preventivamente autorizzata;





- 2.10. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento;
- 2.11. nelle aree di stoccaggio autorizzate devono essere chiaramente individuati, anche attraverso apposita cartellonistica, i rifiuti in ingresso destinati al recupero presso l'impianto dai rifiuti in uscita destinati al recupero e/o smaltimento presso altri impianti;
- 2.12. i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
- 2.13. le aree del deposito di rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle caratteristiche di pericolosità dei rifiuti stoccati in cumuli;
- 2.14. la raccolta dei RAEE da sottoporre a operazioni di messa in riserva/trattamento deve essere effettuata adottando criteri che garantiscano la protezione delle apparecchiature dismesse durante il trasporto e durante le operazioni di carico e scarico;
- 2.15. le apparecchiature non devono subire danneggiamenti che possano causare il rilascio di sostanze inquinanti o pericolose per l'ambiente o compromettere le successive operazioni di recupero;
- 2.16. per quanto non espressamente indicato nel presente provvedimento, le modalità di gestione dei rifiuti (RAEE) riconducibili al d.lgs n. 151/05 devono rispettare i requisiti tecnici stabiliti nell'allegato 2 e le modalità di gestione previste nell'allegato 3 del d.lgs n. 151/05;
- 2.17. la messa in riserva degli oli usati deve tener conto di quanto previsto dall'art. 2 del decreto ministeriale n. 392/96; in particolare gli oli dovranno essere stoccati in recipienti aventi:
- idonee chiusure per evitare la fuoriuscita degli oli;
 - dispositivi atti ad effettuare in condizioni di sicurezza le operazioni di riempimento e svuotamento;
 - mezzi di presa per rendere sicure ed agevoli le operazioni di movimentazione;
 - apposita etichettatura che ne identifichi il contenuto.
- 2.18. lo stato fisico dei nuovi codici refrattari provenienti dall'attività di demolizione non deve essere polverulento. Gli unici due codici di natura polverulenta cui la ditta è già autorizzata alla messa in riserva sono il 120102 e il 120104;
- 2.19. la ditta dovrà dotarsi delle norme tecniche di settore (CECA, AISI CAEF ed UNI ecc per i rifiuti ferrosi e UNI ed Euro per i rifiuti non ferrosi) per le materie prime secondarie in uscita, che dovranno essere tenute presso l'impianto a disposizione degli Enti di controllo;
- 2.20. la gestione dei rifiuti di cui al codice 16.02.12* (RAEE) e le operazioni di rimozione e smaltimento dell'amianto e di qualunque altro rifiuto decadente dall'attività di bonifica sono in capo alla ditta F.lli Piali snc di Piali Piero Giorgio Roberto & C;
- 2.21. il rifiuto di cui al codice 16.02.12* è costituito da apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in forma compatta; la presenza di amianto in fibre libere è esclusa;
- 2.22. i rifiuti di cui ai codici 17.05.03* e 17.05.04 sono terreni che non provengono da siti contaminati;
- 2.23. l'acqua derivante dall'unità di decontaminazione asservente l'area confinata dove la ditta effettuerà le operazioni di bonifica dei rifiuti contenenti amianto dovrà essere allontanata come rifiuto;
- 2.24. ogni bonifica dei materiali contenenti amianto dovrà essere preventivamente autorizzata dal Dipartimento Prevenzione dell'ASL Vallecamonica-Sebino Sede di Breno previa presentazione del piano di Lavoro;
- 2.25. i rifiuti decadenti dall'attività di recupero dovranno essere individuati tra i CER della famiglia 19.xx.xx e in caso di mancata corrispondenza in tale famiglia saranno individuati nella famiglia 16.xx.xx;
- 2.26. eventuali rifiuti prodotti dall'attività, dovranno essere gestiti ai sensi delle disposizioni di cui all'art. 183, comma 1, lettera m) del d.lgs. 152/06, o comunque secondo le norme di legge vigenti;
- 2.27. per gli olii decadenti dall'attività di sgocciolamento dei rifiuti di cui ai codici 160209* e 160210* dovrà essere garantita la separazione degli stessi in funzione del contenuto di PCB; tali rifiuti dovranno essere individuati tra i CER della famiglia 13.xx.xx:
- 13.03.01* per contenuti di PCB > 50 ppm;





- 13.03.06* per contenuti < a 50 PPM > a 25 ppm;
- 13.03.07* per contenuti < a 25 ppm;

in merito al traffico, la ditta dovrà pianificare la logistica ottimizzando carichi e percorsi dei veicoli di trasporto pesanti al fine di minimizzare le interferenze con la viabilità locale;

- 2.29. lo stoccaggio dei rifiuti deve avvenire all'interno delle aree indicate nella planimetria allegata e parte integrante del presente provvedimento;
- 2.30. nelle aree di stoccaggio autorizzate devono essere chiaramente individuati, anche attraverso apposita cartellonistica, i rifiuti in ingresso destinati al recupero presso l'impianto dai rifiuti in uscita destinati al recupero e/o smaltimento presso altri impianti;
- 2.31. i mezzi impiegati nella movimentazione dei rifiuti devono essere provvisti di idonei sistemi che ne impediscano la dispersione;
- 2.32. la gestione dell'impianto e la manipolazione dei rifiuti devono rispettare le norme vigenti in materia di tutela della salute dell'uomo e dell'ambiente, nonché di sicurezza sul lavoro e di prevenzione incendi, osservando le seguenti modalità:
- deve essere evitato ogni danno o pericolo per la salute, l'incolumità, il benessere e la sicurezza della collettività dei singoli e degli addetti;
 - deve essere garantito il rispetto delle esigenze igienico – sanitarie ed evitato ogni rischio di inquinamento dell'aria, dell'acqua, del suolo e del sottosuolo nonché ogni inconveniente derivante da rumori od odori;
 - devono essere salvaguardate la flora, la fauna e deve essere evitato ogni degrado dell'ambiente e del paesaggio;
- 2.33. la gestione dei rifiuti deve essere effettuata da personale edotto del rischio rappresentato dalla movimentazione dei rifiuti, informato della pericolosità degli stessi e dotato di idonee protezioni atte ad evitarne il contatto diretto e l'inalazione;
- 2.34. Piani:
- Piano di ripristino e recupero ambientale
Deve essere evitato qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva delle attività e il sito stesso deve essere ripristinato ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale;
Prima della fase di chiusura dell'impianto il titolare deve, non oltre i 6 mesi precedenti la cessazione definitiva dell'attività, presentare all'Autorità Competente, all'ARPA competente per territorio, ai Comuni interessati un piano di dismissione del sito che contenga le fasi e i tempi di attuazione.
Il piano dovrà:
 - identificare ed illustrare i potenziali impatti associati all'attività di chiusura;
 - programmare e tempificare le attività di chiusura dell'impianto comprendendo lo smantellamento delle parti impiantistiche, del recupero di materiali o sostanze stoccate ancora eventualmente presenti e delle parti infrastrutturali dell'insediamento;
 - identificare eventuali parti dell'impianto che rimarranno in situ dopo la chiusura/smantellamento motivandone la loro presenza e l'eventuale durata successiva, nonché le procedure da adottare per la gestione delle parti rimaste;
 - verificare ed indicare la conformità alle norme vigenti attive all'atto di predisposizione del piano di dismissione/smantellamento dell'impianto;
 - indicare gli interventi in caso si presentino condizioni di emergenza durante la fase di smantellamento.
- Il ripristino finale ed il recupero ambientale dell'area ove insiste l'impianto devono essere effettuati secondo quanto previsto dal progetto approvato in accordo con le previsioni contenute nello strumento urbanistico vigente.
- Il titolare della presente autorizzazione dovrà, ai suddetti fini, eseguire idonea investigazione delle matrici ambientali tesa a verificare il rispetto dei limiti previsti dalla normativa vigente in materia di siti inquinati e comunque di tutela dell'ambiente.





All'Autorità competente per il controllo (Provincia) è demandata la verifica dell'avvenuto ripristino ambientale da certificarsi al fine del successivo svincolo della garanzia finanziaria.

- Piano di emergenza.

Prima della messa in esercizio dell'impianto, il soggetto autorizzato deve altresì provvedere alla eventuale revisione del piano di emergenza e fissare gli adempimenti connessi in relazione agli eventuali obblighi derivanti dalle disposizioni di competenza dei Vigili del Fuoco e di altri organismi.



**Sommario:****A) SINTESI DEI DATI IDENTIFICATIVI.****B) PRESCRIZIONI E CONDIZIONI.**

Tabella 1. Ambito di applicazione.

Tabella 2. Materie prime.

Tabella 3. Fasi lavorative.

Tabella 4. Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note.

Tabella 5. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.

Tabella 6. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale. Criteri di manutenzione. Messa in esercizio ed a regime. Modalità e controllo delle emissioni. Metodologia analitica. Emissioni rumorose. Prescrizioni particolari.

A) SINTESI DEI DATI IDENTIFICATIVI.

Gestore F.LLI PIALI SNC DI PIALI P. GIORGIO, ROBERTO E C.

Sede legale VIA PUCCINI 4 - PIAN CAMUNO (BS)

Sede insediamento VIA PUCCINI 28 - PIAN CAMUNO (BS)
dell'impianto/attività

Autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai sensi dell'art. 269 del d.lgs. n. 152 del 03/04/2006.

Autorizzazioni precedenti: comunicazione di attività ad inquinamento scarsamente rilevante del 18/01/2010 per "lavorazioni meccaniche" con consumo di olio < 500 kg/anno
Emissioni precedentemente autorizzate: emissioni da lavorazioni meccaniche ad inquinamento scarsamente rilevante-
Emissioni nuove: E1, E2, E3, E4, E5

B) PRESCRIZIONI E CONDIZIONI.**Tabella 1. Ambito di applicazione.**

Recupero e trattamento rottami metallici con operazioni di presso-cesoatura ed ossitaglio

Tabella 2. Materie prime (Materie prime, materie prime seconde, rifiuti ecc.) – Dati dichiarati dalla ditta.

Materiale in ingresso	Quantità/anno
Rottami metallici	Come definiti nell'allegato parte A
Gas tecnici per ossitaglio	5.000 kg

Tabella 3. Fasi lavorative. – Dati dichiarati dalla ditta.

1. messa in riserva
2. pressocesoatura
3. ossitaglio a canello
4. stoccaggio materiale in uscita.





Tabella 4. Tipologia dell'inquinante, fasi lavorative di provenienza, tipologia dell'impianto di abbattimento, limiti e note.

Emissioni da ossitaglio – Dati dichiarati dalla ditta.	
Emissione E1 – ossitaglio a cannello	
Portata 9.000 Nm ³ /h	Altezza camino 13,5 m
Diametro interno camino 550 mm	Temperatura ambiente
Impianto di abbattimento previsto/installato dalla ditta: non previsto	
Emissione E2 – ossitaglio a cannello	
Portata 9.000 Nm ³ /h	Altezza camino 13,5 m
Diametro interno camino 550 mm	Temperatura ambiente
Impianto di abbattimento previsto/installato dalla ditta: non previsto	
Emissione E3 – ossitaglio a cannello	
Portata 9.000 Nm ³ /h	Altezza camino 13,5 m
Diametro interno camino 550 mm	Temperatura ambiente
Impianto di abbattimento previsto/installato dalla ditta: non previsto	
Emissione E4 – ossitaglio a cannello	
Portata 9.000 Nm ³ /h	Altezza camino 13,5 m
Diametro interno camino 550 mm	Temperatura ambiente
Impianto di abbattimento previsto/installato dalla ditta: non previsto	
Emissione E5 – ossitaglio a cannello	
Portata 9.000 Nm ³ /h	Altezza camino 13,5 m
Diametro interno camino 550 mm	Temperatura ambiente
Impianto di abbattimento previsto/installato dalla ditta: non previsto	
Inquinanti da ricercare e limiti da rispettare	
Inquinante	limite
Polveri totali	10 mg/Nm ³
Nel caso di mancato rispetto di uno o più limiti dovrà essere installato uno fra gli impianti di abbattimento indicato nella tabella 5	

Prescrizioni particolari

La ditta dovrà provvedere ad una periodica pulizia dei piazzali mediante motoscopa o sistema equivalente. L'attività di ossitaglio potrà essere svolta solo all'interno dell'area A1 nel capannone.

Tabella 5. Prescrizioni relative ai sistemi di abbattimento.

Il mancato rispetto di una o più delle condizioni stabilite alla Tabella 4 - Emissioni, fasi lavorative e macchinari connessi, impianto di abbattimento, tipologia dell'inquinante, limiti e note, comporta l'installazione di un idoneo impianto di abbattimento/contenimento delle emissioni.

In particolare il sistema dovrà essere:

progettato, dimensionato ed installato in modo da garantire il rispetto del limite imposto;

- individuato fra quelli sottoindicati e rispettando i requisiti impiantistici specificati nelle schede tecniche relative alle Migliori Tecniche Disponibili (MTD) riportate nella d.G.R. n. 7/13943 del 01/08/2003 e s.m.i..

Scheda D.MM.01, D.MM.02	depolveratore a secco
Scheda D.MF.01, D.MF.02, D.MF.03	depolveratore a secco a mezzo filtrante
Scheda DC.PE.01 - DC.PE.02	precipitatore elettrostatico a secco

Tabella 6. Prescrizioni, condizioni e note di carattere generale.

L'organo comunale competente in qualità d'Autorità Sanitaria Locale potrà richiedere, qualora lo ritenga necessario in ragione di accertate molestie da inquinanti diffusi e/o olfattive, l'adozione di specifiche misure per la riduzione / il contenimento delle stesse.

L'Esercente dovrà fare riferimento alle prescrizioni e considerazioni sotto riportate relativamente ai cicli tecnologici dichiarati e comunque rappresentati nel procedimento autorizzatorio.

- Tutte le emissioni tecnicamente convogliabili dovranno essere presidiate da un idoneo sistema di aspirazione localizzato ed inviate all'esterno dell'ambiente di lavoro.
- Gli impianti di abbattimento dovranno rispettare le seguenti prescrizioni:





- Lo scarico, anche parziale sia esso continuo o discontinuo, derivante dall'utilizzo di un sistema "ad umido", è consentito nel rispetto delle norme vigenti.
- Idonei punti di prelievo, collocati in modo adeguato, devono essere previsti a valle dei presidi depurativi installati per consentire un corretto campionamento e, laddove la ditta lo ritenga opportuno, a monte degli stessi al fine di accertarne l'efficienza.
- Nella definizione della loro ubicazione si dovrà fare riferimento alla norma UNI EN 10169, e successive, eventuali, integrazioni e modificazioni e/o metodiche analitiche specifiche.
- Laddove le norme tecniche non fossero attuabili, l'esercente potrà applicare altre opzioni (opportunamente documentate) e, comunque, concordate con l'ARPA competente per territorio;
- Il gestore dell'impianto/attività deve definire una opportuna procedura d'emergenza relativa alla gestione di possibili guasti, eventi accidentali o malfunzionamenti in modo da garantire, in presenza di eventuali situazioni anomale, una adeguata attenzione ed efficacia degli interventi.

In ogni caso, qualora non sia stata definita la procedura d'emergenza sopra indicata, non esistano impianti di abbattimento di riserva, si verifichi un'interruzione nell'esercizio degli impianti di abbattimento motivata dalla loro manutenzione o da guasti accidentali, il gestore dovrà provvedere alla fermata dell'esercizio degli impianti industriali, limitatamente al ciclo tecnologico ad essi collegato, dandone comunicazione entro le 8 ore successive al verificarsi dell'evento, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.

Gli impianti produttivi potranno essere riattivati solo dopo il ripristino dell'efficienza degli impianti di abbattimento ad essi collegati.

Criteri di manutenzione

Le operazioni di manutenzione ordinaria e straordinaria dovranno essere definite nella procedura operativa predisposta dall'esercente ed opportunamente registrate.

In particolare dovranno essere garantiti i seguenti parametri minimali:

- manutenzione parziale (controllo delle apparecchiature pneumatiche ed elettriche) da effettuarsi con frequenza quindicinale;
- manutenzione totale da effettuarsi secondo le indicazioni fornite dal costruttore dell'impianto (libretto d'uso / manutenzione o assimilabili), in assenza delle indicazioni di cui sopra con frequenza almeno semestrale;
- controlli periodici dei motori dei ventilatori, delle pompe e degli organi di trasmissione (cinghie, pulegge, cuscinetti, ecc.) al servizio dei sistemi d'estrazione e depurazione dell'aria;

Tutte le operazioni di manutenzione dovranno essere annotate in un registro dotato di pagine con numerazione progressiva ove riportare:

- la data di effettuazione;
- il tipo di intervento (ordinario, straordinario, ecc.);
- la descrizione sintetica dell'intervento;
- l'indicazione di chi ha eseguito l'intervento.

Tale registro dovrà essere tenuto a disposizione delle autorità preposte al controllo.

Messa in esercizio ed a regime

- L'esercente, almeno 15 giorni prima di dare inizio alla messa in esercizio degli impianti (nuovi/modificati), deve darne comunicazione alla Provincia di Brescia, al Comune ed all'ARPA. In tale comunicazione l'esercente può altresì indicare la data presunta di messa a regime, che comunque non può oltrepassare i 3 mesi dalla data di messa in esercizio indicata.
- Il termine massimo per la messa a regime degli impianti è stabilito in 3 mesi a partire dalla data di messa in esercizio degli stessi.
- Qualora durante la fase di messa a regime si evidenziassero eventi tali da rendere necessaria una proroga rispetto al termine di 3 mesi, l'esercente dovrà presentare una richiesta nella quale dovranno essere:
 - descritti sommariamente gli eventi che hanno determinato la necessità di richiedere tale proroga;
 - indicato il nuovo termine per la messa a regime, che comunque non potrà essere superiore ad ulteriori 3 mesi (salvo maggior termine motivato da casi di forza maggiore, ecc.).

La proroga si intende concessa qualora la Provincia non si esprima nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta.





L'esercente deve comunicare la data di messa a regime entro e non oltre 30 giorni dalla data stessa alla Provincia, al Comune ed all'ARPA competente per territorio. Qualora nell'ambito della comunicazione di messa in esercizio sia stata indicata anche la data presunta di messa a regime, si ritiene valida tale indicazione ai fini dell'adempimento dell'obbligo di esecuzione del ciclo di campionamento di cui al paragrafo "Modalità e controllo delle emissioni", salvo nuova comunicazione indicante la data di effettiva messa a regime diversa da quella presunta, fermo restando l'obbligo di richiedere la proroga del termine di messa a regime, ai sensi del punto precedente, qualora si superi il termine di 3 mesi.

Modalità e controllo delle emissioni.

- Dalla data di messa a regime decorre il termine di 20 giorni durante i quali l'esercente è tenuto ad eseguire un ciclo di campionamento, che dovrà essere effettuato in un periodo continuativo di marcia controllata di durata non inferiore a 10 gg. - decorrenti dalla data di messa a regime.

Il ciclo di campionamento dovrà permettere la definizione e la valutazione della quantità di effluente in atmosfera, della concentrazione degli inquinanti presenti e del conseguente flusso di massa relativi a tutte le emissioni nuove o oggetto di modifica, come disposto dal presente atto).

I relativi referti analitici:

- dovranno essere presentati, entro 30 gg. dalla data di messa a regime degli impianti, alla Provincia, al Comune ed all'ARPA;
- dovranno essere accompagnati da una relazione finale che riporti la caratterizzazione del ciclo produttivo e delle emissioni generate nonché quella delle strategie di rilevazione effettivamente adottate.

Il ciclo di campionamento dovrà essere condotto seguendo le previsioni generali di cui al metodo UNICHIM 158/1988, e a successivi atti normativi che dovessero essere adottati su questa tematica, con particolare riferimento all'obiettivo di una opportuna descrizione del ciclo produttivo in essere, delle caratteristiche fluidodinamiche dell'effluente gassoso e di una strategia di valutazione delle emissioni che tenga conto dei criteri, della durata, del tipo e del numero di campionamenti ivi previsti.

- Le verifiche successive, dovranno essere eseguite con cadenza annuale, a partire dalla data di messa a regime degli impianti e la relazione finale dovrà essere tenuta presso l'esercente a disposizione delle preposte autorità in sede di sopralluogo ispettivo.
- L'eventuale riscontro di inadempimenti alle prescrizioni autorizzative dovrà essere comunicato dall'ARPA alla Provincia al fine dell'adozione degli atti di competenza.
- I referti analitici devono essere presentati esclusivamente per gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima.
- Nella eventualità sia necessaria l'installazione di sistemi di abbattimento degli inquinanti, dovranno essere tenute a disposizione di eventuali controlli le relative schede tecniche attestanti la conformità degli impianti ai requisiti impiantistici riportati negli specifici allegati tecnici.
- L'esercente, se in possesso di più provvedimenti autorizzativi, potrà unificare la cadenza temporale dei controlli previa comunicazione alla Provincia, al Comune ed all'ARPA.
- Qualora venga adottato un sistema di rilevazione in continuo degli inquinanti dotato di registrazione su supporto cartaceo o magnetico - atto quindi ad evidenziare eventuali anomalie dei presidi depurativi - i referti prodotti dallo stesso saranno considerati sostitutivi dell'analisi periodica.

Metodologia analitica

Le rilevazioni volte a caratterizzare e determinare gli inquinanti residui devono essere eseguite adottando le metodologie di campionamento ed analisi previste dal d.lgs 152/2006 o, comunque, dalle norme tecniche nazionali od internazionali in vigore al momento dell'esecuzione delle verifiche stesse.

Nel caso di misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione, calcolata come media di almeno tre letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose, non supera il valore limite di emissione.

Eventuali metodiche diverse o non previste dalle norme di cui sopra dovranno essere preventivamente concordate con l'ARPA - Dipartimento di Brescia.

Si ricorda in ogni caso che:

- l'accesso ai punti di prelievo dovrà essere a norma di sicurezza secondo le norme vigenti;





□ i punti di emissione devono essere chiaramente identificati mediante apposizione di idonee segnalazioni;

□ dovranno essere ricercati esclusivamente gli inquinanti per i quali sono stati prescritti valori limite di concentrazione e/o quantità oraria massima;

□ i controlli degli inquinanti dovranno essere eseguiti nelle più gravose condizioni di esercizio dell'impianto;

□ i risultati delle analisi eseguite all'emissione devono riportare i seguenti dati:

□ portata di aeriforme riferita a condizioni normali ed espressa in Nm^3/h od in $\text{Nm}^3/\text{T/h}$;

□ concentrazione degli inquinanti riferita a condizioni normali ed espressa in $\text{mg}/\text{Nm}^3\text{S}$ od in $\text{mg}/\text{Nm}^3\text{T}$;

□ temperatura dell'effluente in $^{\circ}\text{C}$;

nonché le condizioni operative in atto durante le misure e le conseguenti strategie di campionamento adottate.

Emissioni rumorose.

Le emissioni acustiche derivanti dagli impianti produttivi e/o dagli impianti di abbattimento dovranno rispettare i limiti previsti dalla normativa vigente relativi alla zona di insediamento.





Sezione **D** - ACQUA

ALLEGATO **A** AL PROVVEDIMENTO
N. **3586** DEL**27** SET. 2010.....



**PROVINCIA
DI BRESCIA**

Area Ambiente
Servizio Acqua
Ufficio Acque

OGGETTO: Decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e s.m.i., Legge Regionale 12 dicembre 2003 n. 26 e s.m.i., Regolamento Regionale 24 marzo 2006 n. 4;
Autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia negli strati superficiali del sottosuolo provenienti dall'insediamento della F.lli Piali Snc di Piali Piero Giorgio, Roberto & C., ubicato in Via Puccini, 28, in comune di Pian Camuno (BS).

Vista la domanda registrata al P.G. n.56719 del 29.04.2009, con la quale il Sig. Piali Piero Giorgio in qualità di legale rappresentante della F.lli Piali Snc di Piali Piero Giorgio, Roberto & C. (C.F. e P.IVA. 01850920982), ha chiesto l'autorizzazione allo scarico di acque di prima pioggia negli strati superficiali del sottosuolo provenienti dall'insediamento ubicato in Via Puccini, 28, in comune di Pian Camuno (BS);

Visti:

- l'articolo 124 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i., "Norme in materia ambientale";
- la Legge Regionale 12 dicembre 2003, n. 26 e s.m.i., "Disciplina dei servizi locali di interesse economico generale. Norme in materia di gestione dei rifiuti, di energia, di utilizzo del sottosuolo e delle risorse idriche";
- il Regolamento Regionale 24.03.2006 n. 4, "Disciplina dello smaltimento delle acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne, in attuazione dell'art. 52, comma 1, lettera. a) della legge regionale 12 dicembre 2003, n. 26";

Rilevato che:

- lo scarico negli strati superficiali del sottosuolo è costituito dalle acque di prima pioggia, decadenti dalla piattaforma di deposito di rifiuti, centro di raccolta e trasformazione, delle aree di transito, di circa 3.500 m² separate e raccolte in vasca con volume di 35 m³ munita di sistema ad esclusione a riempimento avvenuto, trattate in sistema di depurazione con separazione coalescente di fanghi e oli;
- le acque pluviali recapitano negli strati superficiali del sottosuolo;
- le acque reflue domestiche sono raccolte e smaltite in riferimento alla normativa vigente;
- il Comune di Pian Camuno con nota del 21.04.2010 e del 07.02.2009 ha dichiarato che l'insediamento non ricade in zona servita da pubblica fognatura, che non è in prossimità di corpo idrico superficiale;

Considerato che le acque dello scarico n. 1 come sopra evidenziate sono definite "acque di prima pioggia" ai sensi dall'art. 2, del RR 4/06, ammesse negli strati superficiali del sottosuolo nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 7, comma 1, lett. c), del medesimo regolamento;

Acquisito il parere dell'A.R.P.A. della Lombardia, Dipartimento di Brescia, espresso nel corso della conferenza del 30.06.2010;





Si dispone:

per lo scarico di acque di prima pioggia negli strati superficiali del sottosuolo provenienti dall'insediamento della F.lli. Piali snc di Piali Piero Giorgio, Roberto & C. (C.F. e P.IVA. 01850920982), ubicate in Via Puccini, 28, in comune di Pian Camuno (BS), i cui dati sono sintetizzati nella tabella seguente:

scarico	tipologia acque	ricettore	dati catastali		coordinate Gauss Boaga	
			fg	mapp	x	y
1	prima pioggia	strati superficiali del sottosuolo	9	122	1635220	5031442

Il rispetto dei valori limite di emissione previsti dal R.R. n. 4/2006 riportati di seguito:

a) per lo scarico n. 1 di acque di prima pioggia, il rispetto dei limiti di emissione della tabella 4, dell'all. 5 alla parte III del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., e il divieto di scarico negli strati superficiali del sottosuolo delle sostanze di cui al punto 2.1, dell'all. 5 alla parte III del D.Lgs.152/06 e s.m.i., riportate di seguito:

- composti organo alogenati e sostanze che possono dare origine a tali composti nell'ambiente idrico;
- composti organo fosforici;
- composti organo stannici;
- sostanze che hanno potere cancerogeno, mutageno e teratogeno in ambiente idrico o in concorso dello stesso;
- mercurio e i suoi composti;
- cadmio e i suoi composti;
- oli minerali persistenti e idrocarburi di origine petrolifera persistenti;
- cianuri;
- materie persistenti che possono galleggiare, restare in sospensione, o andare a fondo e che possono disturbare ogni tipo di utilizzazione delle acque;

tali sostanze, si intendono assenti quando sono in concentrazione non superiori ai limiti di rilevanza delle metodiche di rilevamento in essere all'entrata in vigore del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. o dei successivi aggiornamenti;

2. l'osservanza delle prescrizioni e disposizioni seguenti:

- a) trasmettere annualmente copia di un certificato di analisi dello scarico n. 1 di acque di prima pioggia per la verifica di quanto disposto al punto 1) lett. a) che rappresenti almeno i parametri seguenti: pH, Solidi speciali totali, Cromo VI, Nichel, Alluminio, Idrocarburi totali, eseguito da laboratorio pubblico o certificato;
- b) il sistema di trattamento di acque di prima pioggia dovrà essere mantenuto in piena efficienza prevedendo periodiche pulizie con una frequenza minima di almeno una volta l'anno;
- c) dovranno essere avviate al trattamento le acque di prima pioggia derivanti da precipitazioni atmosferiche che si susseguono a distanza di 96 ore da un analogo precedente evento;
- d) comunicare tempestivamente qualsiasi incidente che provochi la modifica qualitativa e/o quantitativa degli scarichi;
- e) adeguarsi alle prescrizioni integrative, anche in senso più restrittivo, che si rendessero necessarie per garantire il rispetto degli obiettivi di qualità dei corpi idrici e delle acque sotterranee, sulla base degli indirizzi e dei provvedimenti attuativi del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., impartiti dalla Regione Lombardia;

3. di demandare ad ARPA la vigilanza ed il controllo del rispetto delle prescrizioni contenute nel presente provvedimento autorizzativo;

4. di dare atto che ai sensi dell'art. 130 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in caso di inosservanza delle prescrizioni contenute nel presente atto e in caso di violazione delle disposizioni legislative e dei regolamenti vigenti si procede, secondo la gravità dell'infrazione:

- alla sospensione dell'autorizzazione;
- alla revoca dell'autorizzazione;

5. di dare atto che i fanghi provenienti dagli impianti di trattamento ed il materiale depositato sul fondo dei pozzetti di ispezione e campionamento dovrà essere asportato periodicamente e dovranno essere smaltiti in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente;





6. di dare atto che ai sensi dell'art. 124, comma 12, D.Lgs. 152/06 e s.m.i. qualora l'attività svolta nell'insediamento sia trasferita in altro luogo ovvero soggetta a diversa destinazione, ad ampliamento o a ristrutturazione da cui derivi uno scarico avente caratteristiche qualitativamente o quantitativamente diverse da quelle dello scarico preesistente deve essere richiesta una nuova autorizzazione;
7. di dare atto che ai sensi dell'art. 129 del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. il titolare degli scarichi è tenuto a fornire all'autorità di controllo le informazioni richieste e consentire l'accesso ai luoghi dai quali originano gli scarichi stessi.





MATRICE	FREQUENZA MONITORAGGIO	NOTE	PRESCRIZIONI																					
Acque	Prima pioggia																							
	come da prescrizioni di cui alla sezione "D Acqua"	ricerca anche del parametro amianto nelle acque di scarico.	come da prescrizioni di cui alla sezione "D Acqua"																					
Aria	emissioni convogliate																							
	come da prescrizioni di cui alla sezione "C Emissioni"		come da prescrizioni di cui alla sezione "C Emissioni"																					
Aria	Qualità dell'aria																							
	entro 1 anno dal rilascio del provvedimento e successivamente come da prescrizione	<p>Nella seguente tabella sono riassunti i parametri da analizzare, metodi di campionamento e frequenza delle analisi adottando le procedure individuate d.lgs. 3 agosto 2007 n. 152.</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Parametro</th> <th>Metodo</th> <th>Freq. analisi</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>As</td> <td>UNI EN 14902:2005</td> <td>Annuale</td> </tr> <tr> <td>Cd,</td> <td>UNI EN 14902:2005</td> <td>Annuale</td> </tr> <tr> <td>Hg,</td> <td>NIOSH 6009:1994</td> <td>Annuale</td> </tr> <tr> <td>Ni</td> <td>UNI EN 14902:2005</td> <td>Annuale</td> </tr> <tr> <td>IPA</td> <td>d.lgs 152/07</td> <td>Annuale</td> </tr> <tr> <td>Amianto</td> <td>d.m. 06/09/1994</td> <td>Annuale</td> </tr> </tbody> </table>	Parametro	Metodo	Freq. analisi	As	UNI EN 14902:2005	Annuale	Cd,	UNI EN 14902:2005	Annuale	Hg,	NIOSH 6009:1994	Annuale	Ni	UNI EN 14902:2005	Annuale	IPA	d.lgs 152/07	Annuale	Amianto	d.m. 06/09/1994	Annuale	per il primo anno dovranno essere effettuate due misurazioni, una sopravvento rispetto allo stabilimento e una posta sottovento che verrà invece monitorata con frequenza annuale
Parametro	Metodo	Freq. analisi																						
As	UNI EN 14902:2005	Annuale																						
Cd,	UNI EN 14902:2005	Annuale																						
Hg,	NIOSH 6009:1994	Annuale																						
Ni	UNI EN 14902:2005	Annuale																						
IPA	d.lgs 152/07	Annuale																						
Amianto	d.m. 06/09/1994	Annuale																						
Rumore	entro sei mesi dal rilascio del provvedimento.		La ditta dovrà comunicare ad Arpa di Brescia ed al Comune competente per territorio la data dell'effettuazione delle misure acustiche con almeno 15 giorni d'anticipo.																					



PROTOCOLLO PER LA GESTIONE E IL RECUPERO DEL CODICE 160212***PREMESSA**

La ditta F.lli Piali di Piali P. Giorgio, Roberto & C. è autorizzata con Det. Dir. della Provincia di Brescia n. 3720 del 22/12/2005 all'esercizio delle operazioni di recupero (R4, R13) di rifiuti non pericolosi, di messa in riserva (R13) di rifiuti pericolosi e di stoccaggio (R13/D15) di rifiuti non pericolosi/pericolosi decadenti dal trattamento presso l'impianto sito in Pian Camuno (BS) via Puccini, 28.

Per avere accesso a gare d'appalto inerenti il ritiro di parti di apparecchiature fuori uso derivanti dallo smantellamento di centrali idroelettriche in disuso, la ditta bisognerebbe di poter ritirare anche il codice 160212* *apparecchiature fuori uso, contenenti amianto in fibre libere*, in quanto alcuni dei componenti di tali apparecchiature possono contenere amianto. Sebbene la denominazione del CER implichi la presenza di fibre libere, si sottolinea che in realtà all'interno di queste apparecchiature l'amianto è in matrice compatta, ed è rimosso senza danneggiarne la struttura. Si seguiranno quindi le procedure e prescrizioni individuate per tale tipologia nella rimozione.

La presente relazione ha lo scopo di chiarire come avverrà la gestione del codice 160212* all'interno dell'impianto conformemente a quanto previsto dalla normativa di settore. Questo protocollo si pone come strumento di aiuto alla ditta per identificare i requisiti minimi indispensabili per la scelta delle imprese cui affidare la rimozione e lo smaltimento dell'amianto.

Per fare questa operazione, è individuata un'area specifica di circa 203,65 mq (M1) all'interno del capannone dove, qualora fosse ritirato tale codice CER conformemente alla normativa di settore, verrà predisposto un cantiere mobile da parte di ditte autorizzate alla bonifica, conforme ai requisiti normativi. Nella stessa area avverrà anche lo stoccaggio del rifiuto in ingresso. Le apparecchiature così bonificate potranno essere avviate al recupero R4 all'interno dell'insediamento mentre l'amianto decadente verrà immediatamente inviato a smaltimento, operazione che resterà in capo alla ditta F.lli Piali snc di Piali P. Giorgio, Roberto & C.

Nei paragrafi a seguire si definiranno tutti i passaggi procedurali e gestionali che porteranno alla bonifica e al recupero del rifiuto, con particolare attenzione alla documentazione e alle attrezzature in possesso delle ditte che effettueranno i lavori di bonifica ai fini dell'accesso all'impianto.

La ditta provvederà a fare una serie di valutazioni di conformità riguardo alle imprese di bonifica premiando la qualità, eventuali certificazioni possedute, la formazione, gli aggiornamenti ecc. Si suppone comunque nel breve periodo di arrivare a lavorare con un'unica impresa di bonifica, garantendo una continuità di lavoro e un protocollo di gestione unico e condiviso con gli enti di sorveglianza.

I dettagli specifici di ogni campagna verranno comunicati all'organo di vigilanza tramite il piano di lavoro.

LEGISLAZIONE DI RIFERIMENTO

- D.M. 06/09/1994;
- Deliberazione 30 marzo 2004 n. 1 dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti: *Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo nella categoria 10 – bonifica dei beni contenenti amianto*;
- d.lgs. 81/2008: *Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro*;
- D.g.r. 8/6777 del 12 marzo 2008: *determinazioni in merito alla prevenzione sanitaria dal rischio di esposizione a fibre d'amianto e aggiornamento delle "Linee guida per la gestione del rischio amianto" di cui alla d.g.r. 36262/1998*;

MODALITA' OPERATIVE E GESTIONALI

La ditta F.lli Piali di Piali P. Giorgio, Roberto & C. sarà con largo anticipo a conoscenza dell'arrivo del rifiuto visti i termini che intercorreranno tra la vincita dell'ipotetica gara d'appalto e l'effettivo inizio del





lavori. In questo modo sarà in grado di comunicare, come descritto nel successivo paragrafo 3.4, il piano di lavoro previsto dalla normativa agli organi di vigilanza nei tempi stabiliti.

TRASPORTO E INGRESSO RIFIUTO

Il rifiuto in ingresso entrerà in impianto correttamente imballato se necessario, sebbene, nelle apparecchiature ritirate dalla ditta l'amianto si ritrova all'interno di parti isolate e coibentate. Sarà cura degli addetti all'impianto verificare per ogni conferimento la documentazione di accompagnamento dello stesso: scheda di sicurezza prevista dall'A.D.R. e formulario d'identificazione o informazioni presenti in chiavetta USB qualora entri in funzione il SISTRI, sistema di tracciabilità dei rifiuti.

MESSA IN RISERVA

I rifiuti contenenti amianto, saranno raccolti ed accumulati separatamente da altri rifiuti di diversa natura nell'area M1 individuata.

Requisiti minimi ditte di bonifica

Le ditte che entreranno presso l'impianto per eseguire i lavori di bonifica dovranno sottostare a quanto definito dall'art. 256 del d.lgs. 81/2008 e s.m.i. Nello specifico: dovranno essere iscritte come imprese che svolgono l'attività di bonifica dei beni contenenti amianto all'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti, alla categoria 10- bonifica dei beni contenenti amianto con specifico riferimento al punto b): attività di bonifica di beni contenenti amianto effettuata sui seguenti materiali: materiali d'attrito, materiali isolanti (pannelli, coppelle, carte e cartoni, tessili, materiali spruzzati, stucchi, smalti, bitumi, colle, guarnizioni, altri materiali isolanti), contenitori a pressione, apparecchiature fuori uso, altri materiali incoerenti contenenti amianto.

Tale iscrizione comporta il possesso di una serie di requisiti in capo al responsabile tecnico (formazione, esperienza professionale ecc.), la dimostrazione della capacità finanziaria della ditta e il possesso delle attrezzature minime previste per la categoria in questione, elencate in seguito, definite dalla Deliberazione 30 marzo 2004 n. 1 dell'Albo Nazionale delle imprese che effettuano la gestione dei rifiuti.

Inoltre la ditta deve:

- avere dipendenti provvisti di patentino regionale di abilitazione rispettivamente per coordinatori ed operatori addetti alla bonifica;
- avere dipendenti soggetti a regolare sorveglianza sanitaria da parte del medico competente;
- produrre il documento di valutazione dei rischi ai sensi del d.lgs. 81/2008.

Prima dell'accesso all'impianto per eseguire i lavori di bonifica sarà cura della ditta F.lli Piali di Piali P. Giorgio, Roberto & C. verificare la conformità di tutta la documentazione di cui sopra ai requisiti di legge.

PRESENTAZIONE E REDAZIONE PIANO DI LAVORO

Il datore di lavoro delle imprese che intendono effettuare lavori di demolizione o di rimozione dell'amianto (nel nostro caso ditta di bonifica) sia in matrice compatta che friabile, ai sensi dell'art. 256 D.Lvo n. 81 del 9/4/08, deve predisporre uno specifico Piano di lavoro.

Il Piano di lavoro deve contenere informazioni relative a:

- a) la rimozione dell'amianto ovvero dei materiali contenenti amianto;
- b) la fornitura ai lavoratori di appositi mezzi individuali di protezione;
- c) adeguate misure per la protezione e la decontaminazione del personale incaricato dei lavori;
- d) adeguate misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;

unitamente a informazioni circa:

- natura dei lavori e loro durata presumibile;
- luogo ove i lavori verranno eseguiti;
- tecniche lavorative adottate;
- misure per protezione e la decontaminazione degli addetti alla rimozione;
- misure per la protezione dei terzi e per la raccolta e lo smaltimento dei materiali;





- ❑ caratteristiche delle attrezzature o dispositivi che si intendono utilizzare;
- ❑ fornitura ai lavoratori di idonei dispositivi di protezione individuale.

Il Piano di lavoro sarà presentato al Servizio PSAL del Dipartimento di Prevenzione Medico delle ASL di Vallecambonica-Sebino, via Nissolina 2, di Breno (BS), 30 giorni prima dell'inizio lavori. Copia del Piano di Lavoro sarà consegnato anche alla ditta F.lli Piali.

I lavori potranno tacitamente iniziare solo dopo 30 giorni dalla presentazione del piano di lavoro, previa comunicazione alla UOPSAL della data di inizio lavori, almeno 72 ore prima dell'effettivo inizio.

Le procedure operative di rimozione e le misure di sicurezza da adottare durante gli interventi di rimozione amianto, dovranno rispettare quanto indicato nel D.M. 6/9/94, nelle "Linee guida per la gestione del rischio amianto" di cui alla D.G.R. n. 8/6777 del 12 marzo 2008, e nel Titolo IX, capo III del D.Lvo n. 81 del 9/4/08.

Compito del datore di lavoro dell'impresa di bonifica ai sensi dell'art.257 del d.lgs.81/2008 sarà anche fornire le corrette informazioni ai propri dipendenti riguardo:

- a) i rischi per la salute dovuti all'esposizione alla polvere proveniente dall'amianto o dai materiali contenenti amianto;
- b) le specifiche norme igieniche da osservare, ivi compresa la necessità di non fumare;
- c) le modalità di pulitura e di uso degli indumenti protettivi e dei dispositivi di protezione individuale;
- d) le misure di precauzione particolari da prendere nel ridurre al minimo l'esposizione;
- e) l'esistenza del valore limite di cui all'articolo 254 e la necessità del monitoraggio ambientale.

Anche la ditta F.lli Piali provvederà all'informazione e alla formazione dei propri dipendenti.

BONIFICA DEL RIFIUTO CONTENENTE AMIANTO

Nelle apparecchiature ritirate dalla ditta l'amianto si ritrova all'interno di parti isolate e coibentate. In seguito si descrive nello specifico come opereranno le ditte di bonifica per sottostare alle prescrizioni della normativa vigente sulla gestione dei rifiuti contenenti amianto, con particolare attenzione ai dispositivi di protezione individuale indispensabili.

L'area in cui avverrà la bonifica sarà correttamente delimitata, confinata e segnalata con cartellonistica e segnalazioni a pavimento.

Durante le operazioni di rimozione, che data l'esiguità dell'amianto presente dureranno poche ore o saranno comunque eseguite nell'arco di una giornata, permarranno presso la zona di bonifica unicamente gli operatori incaricati della rimozione provvisti dei DPI.

La pavimentazione dell'area dove avverrà la bonifica sarà coperta con fogli di polietilene destinati ad essere smaltiti insieme all'amianto.

La rimozione dell'amianto avverrà con le seguenti modalità operative:

sulla parte da rimuovere verranno nebulizzati prodotti specifici contenenti agenti surfattanti o impregnanti. Si attenderà che i prodotti facciano presa sulla matrice;

evitando il più possibile il danneggiamento della matrice verranno rimosse le componenti contenenti amianto con strumenti manuali;

immediata sigillatura dell'amianto rimosso ed applicazione dei segnali di avvertimento adeguati.

MODALITÀ DI ALLONTANAMENTO DEI RIFIUTI

Tutto l'amianto da smaltire compresi i dispositivi di protezione monouso e i teli in materiale plastico, saranno inseriti in contenitori immediatamente sigillati. Una volta completate le operazioni, compresa l'eventuale pulizia finale, il contenitore contenete amianto e gli scarti di lavorazione, saranno immediatamente inviati a smaltimento.

DISPOSITIVI DI PROTEZIONE INDIVIDUALE (DPI)





I lavoratori devono essere informati ed addestrati sulle tecniche di rimozione dell'amianto, la pulizia del luogo di lavoro, l'uso delle mascherine respiratorie e degli altri DPI, nonché sulle corrette modalità di decontaminazione dal titolare della ditta di bonifica. Le informazioni e la formazione adeguata saranno comunque date anche ai dipendenti della ditta F.lli Piali, esplicitando con chiarezza che i lavoratori in questione non dovranno avvicinarsi alla zona in cui avverrà la bonifica. I principali DPI da utilizzare nel settore specifico dei lavori di bonifica da amianto sono:

- indumenti: tute integrali monouso con cappuccio solitamente in carta, tela plastificata o in tyvek;;
- guanti di protezione;
- calzari e copicalzari;
- DPI delle vie respiratorie: maschere FP3 (P3 - penetrazione inferiore allo 0,05 - alta efficienza).

Per ogni bonifica eseguita, verrà messo a disposizione degli operatori un monoblocco per uso spogliatoio e servizi igienici dedicato.

PULIZIA E DECONTAMINAZIONE DELL'AREA

Tutti i fogli di plastica, i nastri, il materiale di pulizia, gli indumenti ed altro materiale a perdere utilizzato nella zona di lavoro dovranno essere imballati in sacchi di plastica sigillabili, destinati alla discarica ed inviati allo smaltimento.

Al termine della pulizia verrà anche eseguita un'ispezione visiva.

I sacchi saranno identificati con etichette di segnalazione pericolo amianto a norma di legge.

CONSEGNA DELL'AREA BONIFICATA

Il datore di lavoro della ditta che ha eseguito la rimozione dovrà assicurare l'avvenuta decontaminazione dell'area bonificata. Tale verifica comprenderà anche un campionamento delle fibre aerodisperse secondo i metodi previsti dalla normativa vigente a conclusione di ogni bonifica eseguita.

In riferimento alla qualità dell'aria ambiente verrà inoltre effettuata annualmente, come da piano di monitoraggio, un'analisi all'esterno del capannone che prevederà anche la ricerca del parametro amianto. Quest'ultimo sarà inoltre ricercato, come da prescrizioni autorizzative, anche nelle acque di scarico.

